

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI
Ord. Università
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOLZI
Ord. Università
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI
Ord. Università
di Firenze

FRANCESCO MORANDI
Ord. Università
di Sassari

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI
Ord. Università
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOLZI
Ord. Università
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI
Ord. Università
di Firenze

FRANCESCO MORANDI
Ord. Università
di Sassari

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Volume CCXXXII
Fascicolo 2 - 2012



Mucchi Editore

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore. Vietata la pubblicazione in rete.

© Mucchi Editore s.r.l.
Via Emilia Est, 1527 - 41122 Modena
www.mucchieditore.it
info@mucchieditore.it
iscritta: AIE, USPI, CONFINDUSTRIA

Finito di stampare nel mese di settembre 2012

*FONDAMENTI
DEL DIRITTO EUROPEO*

Joaquín Llobell

IL GIUSTO PROCESSO PENALE NELLA CHIESA E GLI INTERVENTI (RECENTI) DELLA SANTA SEDE*

Prima parte**

SOMMARIO: 1. La “*rationabilitas*” degli interventi normativi, “*de iure condito*” e “*de iure condendo*”, del Card. Joseph Ratzinger e di Benedetto XVI riguardanti condotte di chierici che provocano un particolare danno alle vittime e alla Chiesa: 1.1. La centralizzazione della normativa processuale e penale da parte del Romano Pontefice e l’armonia fra procedure analoghe; 1.2. Il principio di legalità circa la procedura da seguire. Sulle modalità di produzione e promulgazione normativa; 1.2.1. La normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF); 1.2.2. La normativa della Congregazione per l’Evangeliizzazione dei Popoli (CEP); 1.2.3. La normativa della Congregazione per il Clero (CPC) e l’imposizione di pene perpetue ex can. 1399. – 2. L’accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo – legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziale – nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice e il decentramento in favore degli organi vicari e delegati: 2.1. L’identità sostanziale fra colui che promuove l’azione penale e colui che decide la causa in prima istanza nella procedura penale canonica e il rispetto del sostanziale diritto di difesa; 2.2. La possibilità della delega “*ad casum*” come manifestazione dell’“amministrativizzazione” del sistema; 2.3. La convenienza di non implicare il Santo Padre nei provvedimenti sanzionatori di competenza dei dicasteri della Curia Romana (cost. ap. “*Pastor bonus*”, art. 18). La distinzione fra la dimissione dallo stato clericale e la dispensa dall’obbligo del celibato. – 3. L’equiparazione fra il “giusto processo” e il “processo giudiziale” è assoluta nella Chiesa? Sui “Principi” del 1967 per la riforma del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e l’attuale annunciata riforma del diritto penale sostantivo e processuale... – *Abstract*

* Relazione al «III Seminario dell’“Archivio Giuridico” su “Il Giusto Processo”», Roma, “Sala Giubileo” della Libera Università Maria Ss.ma Assunta, 29 aprile 2011.

** Considerata la consistenza del presente contributo, esso verrà pubblicato in due parti: la prima nel presente numero e la seconda nel prossimo 3-2012, previsto per il mese di Ottobre.

1. La “rationabilitas” degli interventi normativi, “de iure condito” e “de iure condendo”, del Card. Joseph Ratzinger e di Benedetto XVI riguardanti condotte di chierici che provocano un particolare danno alle vittime e alla Chiesa.

Ringrazio molto il caro amico Prof. Giuseppe Dalla Torre per l'invito a riflettere sul giusto processo nella Chiesa, argomento di cui mi sono occupato in non poche occasioni, alle quali mi riporto e dalle quali attingo senza particolari rinvii, esimendomi in questa sede di una trattazione più organica e compiuta¹. Invero, ultimamente mi era sembrato più opportuno li-

¹ Cfr. J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 119-150 e in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, pp. 97-124; ID., *La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 235-252; ID., *Note epistemologiche sul processo canonico*, in R. BERTOLINO - S. GHERRO - G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valor» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, pp. 274-291; ID., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 107/1 (1996), pp. 125-143; ID., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84; ID., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, 1997, pp. 237-278; ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, 8 (1998), pp. 227-264; ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000, pp. 501-546; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C. J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano, 2000, pp. 267-300; ID., *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante la delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 871-884, e in *Giustizia Civile*, 52 (2002), pp. 345-355; ID., *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)*, in S. GHERRO (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti sta-*

mitarmi ad ascoltare, studiare, riflettere..., sul modo di rendere compatibili con le esigenze essenziali del giusto processo alcuni importantissimi provvedimenti normativi di Giovanni Paolo II, promossi dall'allora Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (in seguito CDF), successivamente confermati ed sviluppati da Benedet-

tali, Padova, 2003, pp. 21-140; ID., *La revoca amministrativa non penale della «missio canonica docendiv» per la mancanza di unità con l'autorità competente*, in P. MAJER - A. WÓJCIK (a cura di), *«Lex tua in corde meo»*. *Studia i materialy dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej*, Kraków, 2004, pp. 325-340 (versione in spagnolo, tradotta da Jorge Miras: *La revocación administrativa de la «missio canonica» por falta de unidad con la autoridad competente*, in *Fidelium iura*, 13 [2003], pp. 185-201); ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, versione ridotta in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 363-386; versione integrale in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, pp. 63-143 (traduzione inglese: *The Balance of the Interests of Victims and the Rights of the Accused: The Right to Equal Process*, in P. M. DUGAN (Ed.), *«The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law»*, *Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross, Rome, March 25-26, 2004*, Wilson & Lafleur, Montréal - Chicago, 2005, pp. 67-127; traduzione francese: *L'équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés. Le droit à un procès équitable*, in P. M. DUGAN (Ed.), *La procédure penal et la protection des droits dans la législation canonique*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2008, pp. 71-147); ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J. J. CONN e L. SABBARESE (a cura di), *«Iustitia in caritate»*. *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522; ID., *Cenni sul diritto di difesa alla luce dell'istr. «Dignitas connubii»*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, pp. 47-82; ID., *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in E. BAURA e J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, 2006, pp. 211-273; ID., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 55-75; ID., *La difesa di quale diritto di difesa nell'istr. «Dignitas connubii»?*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. *Parte Prima: I principi*, Città del Vaticano, 2007, pp. 353-386; ID., *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, 2010, pp. 139-197.

to XVI, su diverse procedure penali, prevalentemente di natura amministrativa, presso la CDF, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (in seguito CEP) e la Congregazione per il Clero (in seguito CPC). Tenterò di esporre alcune riflessioni sul “nuovo sistema di procedura penale” che, in poco tempo, ha modificato profondamente quello precedente, per capire meglio, *in primis* personalmente, cosa implichi il giusto processo nella Chiesa (in particolare in materia penale e disciplinare), ma anche negli ordinamenti statali. Infatti, il rispetto degli elementi essenziali del processo rientra fra gli istituti che la *recta ratio* impone ad ogni ordinamento giuridico². Su tale rispetto, i Pontefici, dalla metà del secolo XX, hanno proclamato frequentemente che la Chiesa deve poter presentarsi come *speculum iustitiae* per gli Stati, assumendo un impegno veramente stringente. A riguardo di ciò, la sede di queste considerazioni rende doveroso accennare a due discorsi di Pio XII che, insieme, occupano una quarantina di pagine degli *Acta Apostolicae Sedis*: il primo ai partecipanti al VI Congresso internazionale di diritto penale celebrato a Roma nell'autunno 1953, il secondo, al VI Convegno Nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani nell'inverno 1954-1955³. Fra gli altri di-

² Cfr. G. DORIA, *Le prospettive del diritto privato tra potere politico e “recta ratio”*, in G. L. FALCHI - A. IACCARINO (ed.), *Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici. XIV Colloquio Giuridico Internazionale*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 433-443; il nostro *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa*, 2007, cit. in nota 1.

³ Cfr. PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali*, 3 ottobre 1953, in AAS, 45 (1953), pp. 730-744: il diritto canonico «*speculum iustitiae*» in n. V, 4, p. 743; PIO XII, *Nuntia iis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae*, 5 dicembre 1954 e 5 febbraio 1955, in AAS, 47 (1955), pp. 60-85: 5 dicembre 1954: pp. 60-71, 5 febbraio 1955: pp. 72-85 («*speculum iustitiae*» in pp. 66, 81). Il Santo Padre era malato e inviò la prima parte del Discorso, suddivisa in due titoli (I°: pp. 60-63 e II°: 63-71), affinché fosse letta al Convegno dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, Roma, 5-7 dicembre 1954. Successivamente, il 5 febbraio 1955, inviò la seconda parte del Discorso che inizia col titolo III° (pp. 72-85): cfr. *Quaderni di Iustitia*, 6, Ed. Studium, Roma, 1955, p. 8. Ringrazio il Prof. Fabrizio Ciapparoni, Vicepresidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (Unione Romana), per l'aiuto nel ricostruire la complessa storia del discorso di Pio XII al VI Convegno dell'UGCI.

scorsi particolarmente significativi in cui i Papi hanno proposto l'ordinamento canonico come modello di giustizia si devono segnalare: quello di Paolo VI alla Congregazione Generale del Concilio Vaticano II (il giorno successivo al suo intervento all'Assemblea dell'ONU del 4 ottobre 1965)⁴, la prima allocuzione alla Rota Romana di Giovanni Paolo II, in cui esponeva la funzione e la finalità del processo nella Chiesa⁵, o quell'altra del 1989 dedicata alle esigenze essenziali del diritto di difesa e del giusto processo⁶. Benedetto XVI, nel suo primo Discorso alla Rota Romana, indicò che «il processo risponde alla retta ragione»⁷, usando un'argomentazione analoga a quella di Papa Pacelli al citato convegno internazionale del 1953 riguardante il fondamento del necessario “comun denominatore” del sistema di tutela dei diritti nella Chiesa e nello Stato: «Il diritto trova, necessariamente in ultima analisi, il suo fondamento sull'ordine ontologico..., radicato nella natura umana... Lo *ius gentium* trova nella natura umana il suo fondamento chiaro, saldo e duraturo»⁸.

Fra i primi motivi delle personali perplessità e della necessaria serena riflessione vi erano le profonde modifiche introdotte da Giovanni Paolo II, nel 2002 e 2003, alla normativa processuale giudiziaria per i *delicta graviora*, da egli stesso promulgata solo un anno prima con il m.p. *Sacramentorum*

⁴ Cfr. PAOLO VI, *Discorso nella 142^a Congregazione Generale del Concilio Vaticano II, in seguito al Discorso all'Assemblea dell'ONU del 4 ottobre 1965*, 5 ottobre 1965, nn. 6-12, in http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651005_resoconto-viaggio_it.html (4 febbraio 2012).

⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in AAS, 71 (1979), pp. 422-427, «*speculum iustitiae*»: nn. 1 e 4.

⁶ Cfr. *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in AAS, 81 (1989), pp. 922-927, «*speculum iustitiae*»: n. 10. Altri riferimenti di Giovanni Paolo II al diritto canonico come «*speculum iustitiae*»: *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, n. 7, in AAS, 85 (1993), pp. 1256-1260.

⁷ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), p. 136.

⁸ PIO XII, *Allocutio*, 3 ottobre 1953, cit. in nota 3, n. V, pp. 739-740. La traduzione dal francese è nostra.

sanctitatis tutela, 30 aprile 2001⁹. Tali facoltà furono concesse da Giovanni Paolo II in seguito all'esplicita richiesta del Prefetto della CDF, il Card. Joseph Ratzinger, in diverse udienze (per mezzo del Segretario della CDF, l'attuale Card. Tarcisio Bertone, in occasione della concessione della facoltà alla CDF di derogare alla prescrizione dell'azione penale, 7 novembre 2002). Benedetto XVI, appena eletto, confermò dette facoltà il 6 maggio 2005¹⁰. Il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, le modifiche al medesimo del 2002 e 2003, le circostanze che le motivarono e la loro incidenza sul giusto processo penale furono esaminate, con risvolti talvolta critici, durante un convegno della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, organizzato dal docente di diritto penale (Prof. Davide Cito) e da quello di diritto processuale (il sottoscritto)¹¹. Nel 2010, dette modifiche, assieme ad altre norme che tipificano nuovi delitti e procedure, sono state "promulgate" dalla CDF¹², modificando il m.p. *Sacramentorum*

⁹ GIOVANNI PAOLO II, m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*», *quo Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur*, 30 aprile 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 737-739; Id., «*Normae substantiales et processuales*» *promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)*, pubblicate in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 313-321; CDF, *Epistula missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de «delictis gravioribus» Congregationi pro Doctrina Fidei «reservatis»*, 18 maggio 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 785-788.

¹⁰ Cfr. CDF, *Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle «Normae de gravioribus delictis» riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 15 luglio 2010, § "A", in http://www.vatican.va/resources/index_it.htm. La legge modificata è il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001. Nell'elenco delle modifiche introdotte con CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, sotto il § "A" (nn. 1-7) sono incluse quelle concesse da Giovanni Paolo II e confermate da Benedetto XVI il 6 maggio 2005. Invece, sotto il § "B" (nn. 8-17) sono incluse altre modifiche successive.

¹¹ Convegno «Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico», Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 25-26 marzo 2004. La pubblicazione degli atti è stata curata dal Prof. Cito in un volume edito dalla Giuffrè (Milano, 2005) con il medesimo titolo del convegno. Il libro è stato tradotto in inglese ed in francese (cit. in nota 1).

¹² Sulla promulgazione, *vide infra* § 1.2.

sanctitatis tutela, con le *Normae de gravioribus delictis*¹³. Oltre a queste procedure riguardanti delitti di competenza della CDF, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso altre norme speciali di procedura amministrativa penale e disciplinare alle CEP¹⁴ e CPC¹⁵. Comune denominatore di dette norme e facoltà (che comprendono molte altre materie) è quello di poter infliggere la pena perpetua della dimissione dallo stato clericale in via amministrativa contro l'espresso disposto dei codici (cfr. CIC can. 1342 § 2; CCEO can. 1402 § 2) e del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, art. 17: «*Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, non nisi in processu iudiciali persequenda sunt*». Questa ed altre disposizioni mi sembravano difficilmente compatibili col diritto al giusto processo, fino al parziale ripensamento della problematica maturato con l'invito del caro Direttore dell'*Archivio Giuridico* a tenere questa relazione, benché il sottoscritto nutra alcune perplessità e continui a ritenere, assieme alla tradizione canonica sin dai suoi inizi¹⁶, la grande convenienza del processo giudiziale che, come ogni opera umana, sempre può essere perfezionato, in particolare, per essere adeguato alle mutevoli condizioni culturali e sociali¹⁷.

¹³ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, approvate dal Santo Padre il 21 maggio 2010 e promulgate dalla CDF con *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 15 luglio 2010, in AAS, 102 (2010), pp. 419-434. La Santa Sede, dal 12 aprile 2010 fino al presente (29 febbraio 2012), ha una sezione della *homepage* della propria pagina web intitolata "Abuso sui minori. La risposta della Chiesa" dove si possono trovare numerosi interventi del Santo Padre Benedetto XVI e norme e documenti vari sull'argomento (http://www.vatican.va/resources/index_it.htm). Cfr. D. G. ASTIGUETA, *Ultime modifiche al motu proprio "delicta graviora"*, in A. SZUROMI (a cura di), *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di Diritto Canonico "ad instar Facultatis" dell'Università Cattolica Pázmány Péter, Szent István Társulat*, Budapest, 2011, pp. 69-87; D. CIRIO in *Note alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, 22 (2010), pp. 787-799.

¹⁴ *Vide infra* nota 79.

¹⁵ *Vide infra* nota 86.

¹⁶ *Vide infra* § 2.1.

¹⁷ *Vide supra* nota 1 ed *infra* § 5.2 e il § 6 conclusivo.

Quindi, è evidente che, in ultima analisi, l'ispiratore delle nuove norme è il Santo Padre Benedetto XVI, come ha illustrato con dati ufficiali ed altri inediti il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi¹⁸. Infatti, il Card. Joseph Ratzinger, quale Prefetto della CDF, ma ancora di più dopo essere diventato Romano Pontefice, non si è limitato a sollecitare l'esercizio della suprema potestà legislativa di Giovanni Paolo II e poi ad offrirne la sua propria, ma ha impegnato coraggiosamente anche la sua suprema potestà esecutiva e giudiziaria in quanto Sommo Pontefice, per produrre una riforma normativa "di urgenza" e per stabilire i mezzi per attuarla, impegnandosi personalmente anche nella fase applicativa. In particolare, ma non solo (come dimostrano l'elenco dei delitti di competenza della CDF¹⁹ e le Facoltà concesse alla CEP e alla CPC²⁰), per quanto riguarda gli abusi sessuali di minori da parte di chierici. Infatti, sono numerose e molto gravi le affermazioni del Papa in cui chiede che i presunti colpevoli, se sono veramente responsabili, siano severamente puniti, anche dai tribunali statuali con la collaborazione dei fedeli e delle autorità ecclesiastiche (*vide infra* § 4.2.2), perché ciò è richiesto dalla riparazione della giustizia, per quanto possibile, in quanto aspetto delle finalità della pena da applicare anche ad altri delitti²¹. Infatti, oltre alla punizione dei responsabili

¹⁸ Cfr. J. I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, 4 dicembre 2010: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101204_it.html; versione più breve con un titolo diverso, *Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico. Un ruolo determinante*, in *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2010: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_it.html.

¹⁹ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, artt. 1-6.

²⁰ *Vide infra* note 79 e 86.

²¹ Per numerosi e gravi testi al riguardo, cfr. quelli raccolti dal "Focus" della pagina web della Santa Sede "Abuso dei minori. La risposta della Chiesa": http://www.vatican.va/resources/index_it.htm ed altri citati da Davide Cirro in *Note alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, cit. in nota 13; ID., *La pérdida del estado clerical "ex officio" ante las actuales urgencias pastorales*, in *Ius Canonicum*, 51 (2011), pp. 69-101 (i brani citati corrispondono alla versione originale italiana inedita gentilmente messa a disposizione dall'Autore); ID., *Brevi note sulla Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede con riferimento alle linee guida per i casi di abuso sui minori da parte dei chierici*,

dei delitti di competenza della CDF, della CEP e della CPC, Benedetto XVI si è riferito anche alla punizione dei responsabili delle numerose guerre combattute in Africa, come condizione per riuscire a giungere alla riconciliazione fra i gruppi belligeranti:

«Per diventare effettiva, questa riconciliazione dovrà essere accompagnata da un atto coraggioso e onesto: la ricerca dei responsabili di quei conflitti, di coloro che hanno finanziato i crimini e che si dedicano ad ogni sorta di traffici, e l'accertamento della loro responsabilità. Le vittime hanno diritto alla verità e alla giustizia»²².

Nella sua *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda* (19 marzo 2010) Benedetto XVI ha rivolto parole particolarmente severe perché indirizzate in primo luogo alla gerarchia episcopale di un intero Paese cattolico, con espressioni che riecheggiano quelle di Cristo («Disse ancora ai suoi discepoli: “È inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli”»: *Lc* 17,1-2). Dice infatti il Papa ai Vescovi irlandesi:

«Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse (...) si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono verificate mancanze di governo. Tutto questo ha seriamente minato la vostra credibilità ed efficacia. (...) Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza (...) È doveroso che le norme

in *Iustitia* 3 (2011), pp. 309-314; Id., “*Delicta graviora*” contro la fede e i sacramenti, in *Questioni attuali di diritto penale canonico, XLIII Congresso dell'Associazione Canonistica Italiana, Verona, 5-8 settembre 2011*, Libreria Editrice Vaticana, 2012, in corso di stampa.

²² BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Africae munus*, 19 novembre 2011, n. 21.

della Chiesa in Irlanda per la tutela dei ragazzi siano costantemente riviste ed aggiornate e che siano applicate in modo pieno ed imparziale in conformità con il diritto canonico»²³.

La “piena ed imparziale applicazione del diritto canonico” alla quale il Papa si riferisce, include sicuramente le deroghe del 2002 e 2003 di Giovanni Paolo II al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (promosse dal Card. Joseph Ratzinger e confermate da Benedetto XVI il 6 maggio 2005²⁴) che, assieme a nuove fattispecie delittuose e norme procedurali, sono state ulteriormente approvate da Benedetto XVI (21 maggio 2010) e promulgate dalla CDF (15 luglio 2010, integrandole in modo organico con le precedenti modifiche parziali)²⁵. Inoltre, in merito ad altri delitti (anche a norma del can. 1399), devono essere incluse le Facoltà speciali concesse alla CEP e alla CPC²⁶ e, infine, quelle norme che, forse, saranno promulgate dal medesimo Romano Pontefice (è lui il legislatore per la Chiesa universale, con lo spazio alla collegialità episcopale che riterrà opportuno²⁷) con l’annunciata riforma del libro VI del Codice di Diritto Canonico e di alcuni canoni di altri libri, in particolare spettanti la procedura penale amministrativa (cann. 1717, 1718 e 1720), riforma fortemente voluta e promossa dallo stesso Benedetto XVI²⁸.

Alla radice di dette riforme vi è la sempre più profonda consapevolezza del collegamento fra la riparazione del danno della vittima e della comunità con l’applicazione della giu-

²³ BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda*, 19 marzo 2010, n. 11, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland_it.html.

²⁴ *Vide supra* nota 10.

²⁵ *Vide supra* nota 10.

²⁶ *Vide supra* nota 13 ed *infra* 79 e 86.

²⁷ Cfr. CIC can. 333 § 2; CCEO can. 45 § 2; GIOVANNI PAOLO II, m.p. «*Apostolos suos*» *de theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum*, 21 maggio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 641-658; CDF, lett. «*Communiois notio*» *su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28 maggio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 838-850; A. VIANA, *El gobierno colegial en la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 36 (1996), pp. 465-499.

²⁸ Cfr. i paragrafi iniziali di J. I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit. in nota 18.

sta pena al colpevole. Detta consapevolezza, fatta propria dal Romano Pontefice in quanto supremo legislatore della Chiesa (CIC can. 331; CCEO can. 43), è una delle chiavi ermeneutiche essenziali dei parametri di giustizia che, mediante le nuove norme, talvolta promulgate adoperando la libertà nell'esercizio del potere, propria del Sommo Pontefice (CIC can. 331; CCEO can. 43)²⁹, reggono l'attività di chi nella Chiesa è chiamato a giudicare (in via amministrativa o giudiziale) una condotta ipoteticamente delittuosa. Inoltre, le *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, consentono l'applicazione di energiche misure cautelari quando vi sia l'adeguato *fumus boni iuris* sulla colpevolezza dell'accusato già durante la fase dell'indagine previa (che potrà proseguire con la procedura penale amministrativa o giudiziale)³⁰ e non solo a partire dell'avvio formale della procedura penale (giudiziale o amministrativa), modificando così il CIC can. 1722 e il CCEO can. 1473, secondo un'autorevole interpretazione di detti canoni³¹. Tale presa di coscienza sull'importanza dell'aspetto risarcitorio della pena richiede un nuovo modo d'interpretare la norma del can. 1341 (in ambito penale diventa necessaria la modifica legislativa), la quale prevede che, dinanzi ad una condotta molto probabilmente delittuosa l'Ordinario del luogo (abituamente il Vescovo diocesano) possa decidere di non avviare alcuna procedura penale: «L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo» (can. 1341). Infatti, sembra evidente che l'espressione «provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o

²⁹ *Vide infra* § 1.2.

³⁰ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 19.

³¹ Cfr. F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in J. J. CONN e L. SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate*, cit. in nota 1, p. 503.

dichiarare le pene *solo quando*” (“*proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas ‘tunc tantum’ promovendam curet*”) è stata sostituita dalla procedura del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001 (art. 13) e dalle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 (art. 16) – e, forse, dovrà essere sostituita nella nuova stesura del libro VI del CIC – per un’altra norma meno discrezionale e più attenta alla riparazione dello scandalo e al risarcimento – per quanto possibile – del danno provocato alle vittime, ai loro familiari e alle comunità ecclesiali e civili.

Fra i molteplici esempi possibili, in merito alle misure cautelari, basta segnalare la dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede (12 aprile 2011) a proposito della situazione dell’ex Vescovo di Bruges, Mons. Roger Vangheluwe:

«Interrogato a proposito della situazione dell’ex vescovo di Bruges, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede P. Federico Lombardi ha dichiarato: “Nel quadro del procedimento nei confronti di Mons. Roger Vangheluwe, ex vescovo di Bruges, la Congregazione per la Dottrina della Fede – come già comunicato dalla Nunziatura in Belgio – ha stabilito che egli lasci il Belgio e si sottoponga a un periodo di trattamento spirituale e psicologico. In tale periodo evidentemente non gli è permesso alcun esercizio pubblico del ministero sacerdotale ed episcopale. Il trattamento psicologico è stato disposto dalla Congregazione per ottenere gli ulteriori elementi diagnostici e prognostici utili per continuare e concludere la procedura in vista della decisione definitiva, che rimane di competenza della Congregazione stessa, e da approvarsi da parte del Santo Padre. Tale decisione naturalmente terrà conto dei diversi aspetti della questione, a cominciare dalla sofferenza delle vittime e dalle esigenze della giustizia. Il procedimento è quindi tuttora in corso e la decisione presa finora dalla Congregazione è interlocutoria e non definitiva”»³².

Invero, una simile dichiarazione non può non essere fondata sul convincimento della colpevolezza di chi nella fase

³² http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27215.php?index=27215&po_date=12.04.2011 &lang=it

dell'indagine previa penale si è riconosciuto autore di violenze gravissime, offrendo in tal modo i presupposti di quello che nell'ordinamento italiano potrebbe consentire un "processo per direttissima" (*Codice di procedura penale*, artt. 449-456). Infatti, senza tale obiettivo convincimento (una vera certezza morale) potremmo trovarci dinanzi ad un grave linciaggio mediatico che costituirebbe una violenza mai giustificata.

D'altra parte, il richiamo agli esami psicologici e psichiatrici dell'autore del danno pone il problema dell'imputabilità penale e del dovere di impedire a chi provochi gravi danni di poter continuare a produrli, anche con provvedimenti apparentemente penali, ma che sono in realtà mere necessarie misure di sicurezza, in applicazione di criteri cautelari propri della responsabilità oggettiva. Infatti, Giovanni Paolo II giustificava tale responsabilità nell'estrema ipotesi della legittima difesa, fermo restando i limiti di proporzionalità e di *ultima ratio*³³, benché possa mancare una vera responsabilità penale:

«Vi sono [...] situazioni in cui i valori proposti dalla Legge di Dio appaiono sotto forma di un vero paradosso. È il caso, ad esempio, della legittima difesa, in cui il diritto a proteggere la propria vita e il dovere di non ledere quella dell'altro risultano in concreto difficilmente componibili. [...] Accade purtroppo che la necessità di porre l'aggressore in condizione di non nuocere comporti talvolta la sua soppressione. In tale ipotesi, l'esito mortale va attribuito allo stesso aggressore che vi si è esposto con la sua azione, anche nel caso in cui egli non fosse moralmente responsabile per mancanza dell'uso della ragione»³⁴.

Il cosiddetto *Rapporto Murphy*, pubblicato in Irlanda nell'autunno 2009³⁵, ha evidenziato una situazione dolorosa di abusi di minori che si era protratta nel tempo e che ha fatto prendere drammaticamente coscienza che il problema non fosse circoscrivibile solo ad alcune zone geografiche, ma che è più

³³ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2263-2267.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *«Evangelium vitae» sul valore e l'inviolabilità della vita umana*, 25 marzo 1995, n. 55, in AAS, 87 (1995), pp. 401-522.

³⁵ Cfr. <http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504>.

diffuso di quanto fosse pensabile. Se il Card. Joseph Ratzinger aveva chiesto e ottenuto da Giovanni Paolo II facoltà speciali per intervenire incisivamente (2002-2003), se in seguito alla sua elezione a Romano Pontefice aveva confermato dette facoltà (2005), l'ulteriore consapevolezza della diffusione degli abusi ha portato Benedetto XVI a intraprendere un'azione spirituale e pastorale che offrono la *rationabilitas* all'attività legislativa e applicativa. Sul tema è molto illuminante quanto indicato dal Papa durante il volo che lo portava nel Regno Unito (16 settembre 2010) perché ha, una volta ancora, sottolineato che questi crimini sono violenze sulle persone e pertanto la difesa delle vittime prevale su un'ipotetica tutela del buon nome della Chiesa o su altre questioni, come l'inesistenza di imputabilità penale da parte dell'aggressore perché malato mentale, fattispecie che, com'è ben noto, impedisce l'infissione di pene *stricto sensu*, essendo possibile soltanto l'applicazione di misure di sicurezza:

«mi sembra che dobbiamo adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e reimparare un'assoluta sincerità. Quanto alle vittime, direi, tre cose sono importanti. Primo interesse sono le vittime, come possiamo riparare, che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo. Cura, impegno per le vittime è la prima priorità con aiuti materiali, psicologici, spirituali. Secondo, è il problema delle persone colpevoli: la giusta pena, escluderli da ogni possibilità di accesso ai giovani, perché sappiamo che questa è una malattia e la libera volontà non funziona dove c'è questa malattia; quindi dobbiamo proteggere queste persone contro se stesse, e trovare il modo di aiutarle e di proteggerle contro se stesse ed escluderle da ogni accesso ai giovani. E il terzo punto è la prevenzione nella educazione e nella scelta dei candidati al sacerdozio. Essere così attenti che secondo le possibilità umane si escludano futuri casi»³⁶.

³⁶ BENEDETTO XVI, *Risposte alle domande dei giornalisti durante il volo verso il Regno Unito*, 16 settembre 2010, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi-spe_20100916_interv-regno-unito_it.html.

Dall'altra parte, sembra evidente che Benedetto XVI ha considerato, e continua a farlo, che la certezza di atti di oggettiva pedofilia da parte di chierici rende necessario adoperare una procedura che garantisca contemporaneamente il diritto di difesa di dette persone e il diritto delle vittime e della società, in primo luogo di quella ecclesiale, di vedere, tempestivamente ed efficacemente, messi tali chierici in condizioni di non poter produrre ancora detto danno e, qualora siano penalmente responsabili, condannati alla giusta pena.

Sotto un ulteriore aspetto, è altrettanto evidente l'oggettivo inadempimento degli obblighi di vigilanza e di disciplina da parti di non pochi Vescovi nei confronti del proprio clero. Detto inadempimento, a prescindere dalla sanzione che meriti da parte della competente autorità pontificia, ha provocato situazioni stabili evidentemente incompatibili con la funzione propria dello stato clericale, con grave danno (per commissione e per omissione) delle anime e della Chiesa, anche in materia patrimoniale. Come attenuante, non di rado reale, di detta inottemperanza è invocata l'impossibilità o l'incapacità di adoperare le normali procedure penale e disciplinare. Dinanzi a questa situazione, Benedetto XVI ha considerato necessario od, almeno, molto opportuno stabilire procedure straordinarie, senza esonerare i Pastori locali della propria responsabilità, ma con un energico impegno e responsabilità sussidiaria da parte dei competenti Dicasteri della Curia Romana, per tentare di porre rimedio a suddetta complessa grave congiuntura³⁷.

1.1. La centralizzazione della normativa processuale e penale da parte del Romano Pontefice e l'armonia fra procedure analoghe.

Il Concilio Vaticano II ha approfondito incisivamente l'importanza ecclesiologica dei Vescovi diocesani e della loro pote-

³⁷ Cfr. C. J. SCICLUNA, "Bonum commune Ecclesiae" as a Criterion for Regimen and the Exercise of Rights in the 1983 Code of Canon Law, in J. KOWAL e J. LLOBELL (a cura di), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. 3, pp. 1267-1292.

stà vicaria di Cristo, non del Romano Pontefice benché l'intervento del Papa sia essenziale per la loro designazione. In coerenza con ciò, vi è stata una incisiva decentralizzazione (una sorta di "restituzione") di ambiti della potestà dei Vescovi diocesani che lungo i secoli erano stati centralizzati dai Papi a favore di loro stessi in persona o dei diversi dicasteri della Curia Romana³⁸. Fra le prime manifestazioni giuridiche della sistematica decentralizzazione postconciliare sono da segnalare il *motu proprio* di Paolo VI «*De Episcoporum muneribus*», per la Chiesa latina, e «*Episcopalis potestatis*», per le Chiese orientali³⁹. Comunque, il Papa considerò opportuno mantenere la uniformità della legge processuale (promulgata dal Romano Pontefice o dal medesimo approvata in forma specifica, o da chi abbia ricevuto la potestà legislativa delegata *ex can. 30*), sia per garantire l'adeguata applicazione della sua complessa idoneità a servizio del diritto di difesa, sia per assicurare una sostanziale uguaglianza della legge presso le diverse istanze in cui il processo può essere attuato. Quindi, fu mantenuta la centralizzazione normativa processuale non solo per disposizione dei due *motu proprio* citati⁴⁰, ma anche in quanto principio che doveva ispirare la stesura dei futuri codici⁴¹. Infatti,

³⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 18-27; decr. *Christus Dominus*, nn. 1-10.

³⁹ Cfr. PAOLO VI, m.p. «*De Episcoporum muneribus*»: *Normae Episcopis impertiuntur ad facultatem dispensandi spectantes*, 15 giugno 1966, in AAS, 58 (1966), pp. 467-472. Per le Chiese orientali, cfr. m.p. *Episcopalis potestatis*, 11 maggio 1967, in AAS, 59 (1967), pp. 385-390.

⁴⁰ «*Leges ad processus spectantes, cum ad iurium defensionem sint constitutae, et dispensatio ab iis bonum spirituale fidelium directe non respiciat, non sunt obiectum facultatis, de qua agitur in Decreto "Christus Dominus" n. 8b*» (m.p. *De Episcoporum muneribus*, n. IV § 3). Cfr. m.p. *Episcopalis potestatis*, n. IV.

⁴¹ «*Attentis hierarchica structura tribunalium et iure fidelis deferendi semper suam causam ad Sedem Apostolicam, leges processuales in universa Ecclesia debent substantialiter inter se congruere*» (*Opera consultorum in apparandis canonum schematibus. 2. De iure processuali recogno-scendo*, ottobre 1970 [la cosiddetta *Relatio Sabattani dell'ottobre 1970*], n. 7, in *Communicationes*, 2 [1970], p. 183). «*Quod ius processuale spectat, gravia dubia orta sunt utrum decentralizatio (quae dicitur) in ea materia, amplior quam in hodierna disciplina, i.e. quae usque ad autonomiam tribu-*

detta centralizzazione appare positivamente accolta dal CIC 1983 cann. 87 § 1 e 1402, e dal CCEO can. 1537. Per quanto riguarda il diritto penale, il can. 87 § 1 CIC (in modo analogo a quello 1537 CCEO), vieta anche la dispensa dalla legge penale: «Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, *tuttavia non dalle leggi processuali o penali*» (il corsivo è nostro).

La possibilità d'infiggere gravi pene in via amministrativa, concessa da Benedetto XVI alla CDF, alla CEP e alla CPC e la diversità delle procedure previste – alcune sancite dal Papa, altre stabilite dalle singole Congregazioni – ha il pregio di adeguare ogni procedura alle diverse circostanze delle circoscrizioni e delle fattispecie alle quali devono essere applicate, benché possano porre il problema di una mancanza di armonia fra dette procedure in casi analoghi, forse a scapito della certezza del diritto e della tutela del diritto di difesa che, come abbiamo ricordato, è stato fra i motivi principali della centralizzazione normativa processuale e penale.

*nalium regionalium vel nationalium pertingat, admittenda sit necne. (...) Verum enim vero ob primatum Romani Pontificis integrum est cuiuslibet fidei in toto orbe catholico causam suam in quovis iudicii gradu vel in quovis litis statu cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre. In comperto est ad iustitiae administrationem necessarium esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua occasio vel ansa daretur incertitudini iudiciorum aut fraudibus aliisque incommodis bene multis aut illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam» (SINODO DEI VESCOVI, Prima Assemblea Generale Ordinaria, 29 settembre - 29 ottobre 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, 5° principio § 6, in *Communicationes*, 1 [1969], pp. 81-82). «Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO [in seguito PCCICR], [1ª Plenaria della Commissione: 18-23 marzo 1974], *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, 10. «Canoni “de processibus”», n. 2, in *Nuntia*, 3 [1976], p. 8). Cfr. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 431-477.*

La tensione fra la legittima diversità normativa per rendere più efficace le nuove norme al servizio della protezione delle vittime e del bene pubblico e l'eventuale sconcerto prodotto da tale difformità procedurale sono stati oggetto della successiva considerazione, indiretta, del Papa nel Discorso alla Rota Romana del 2012 (21 gennaio).

Infatti, il Papa afferma che «la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che s'inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa. Come ho voluto far presente al Parlamento Federale del mio Paese, nel *Reichstag* di Berlino (cfr *Discorso al Parlamento Federale della Repubblica Federale di Germania*, 22 settembre 2011: *L'Osservatore Romano*, 24 settembre 2011, pp. 6-7), il vero diritto è inseparabile dalla giustizia». E non è pensabile che il Santo Padre, parlando alla Rota Romana, non avesse presenti le esigenze della giustizia che lo hanno portato alle profonde modifiche del diritto penale, sostantivo e procedurale, di cui ci stiamo occupando.

Il Papa sa di essere il legislatore supremo della Chiesa e di poter chiedere, anche in queste materie, sia ai Vescovi diocesani, sia alle Autorità della Curia Romana, sia a tutti i fedeli cattolici uno sforzo affinché «l'interpretazione della legge canonica [avvenga] nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il *sentire cum Ecclesia* ha senso anche nella disciplina, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa». «Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, 6: AAS 97 [2005], pp. 165-166). Solo in questo modo si potranno discernere i casi in cui le circostanze concrete esigono una soluzione equitativa per raggiungere la giustizia che la norma generale umana non ha

potuto prevedere, e si sarà in grado di manifestare in spirito di comunione ciò che può servire a migliorare l'assetto legislativo» (Discorso alla Rota Romana 2012). Da una parte, quindi, per colmare una "lacuna di legge" (cfr. can. 19), una tale "soluzione" diventa "equitativa" nella misura in cui sia richiesta dalle esigenze di giustizia, ritenute tali dal legislatore nel rispetto della legge divina (naturale e positiva) e dell'imprescindibile *rationabilitas* della norma, nonché della sua promulgazione (*vide* successivo § 1.2).

Dall'altra parte, il Discorso alla Rota Romana del 2012 riconosce talune disarmoniche diversità applicative che richiedono che siano «applicati tutti i mezzi giuridicamente vincolanti che tendono ad assicurare quell'unità nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi che è richiesta dalla giustizia: il magistero pontificio specificamente concernente questo campo». Detto magistero, riguardo alle materie di cui si occupa abitualmente la Rota Romana, è «contenuto soprattutto nelle Allocuzioni alla Rota Romana»; in materia disciplinare, invece, per garantire armonicamente il diritto di difesa delle vittime e dell'accusato, si trova nei provvedimenti disciplinari resi pubblici, nei discorsi alle vittime dei delitti e alle conferenze episcopali dove tali delitti risultano maggiormente perpetrati, ecc. nonché nelle «norme e le dichiarazioni emanate da altri Dicasteri della Curia Romana», cioè dalla CDF, dalla CEP e dalla CPC.

1.2. Il principio di legalità circa la procedura da seguire. Sulle modalità di produzione e promulgazione normativa.

La predeterminazione legislativa delle regole di procedura da applicare per imporre una sanzione penale implica la promulgazione di tale regole. Detta promulgazione è richiesta dalla *rationabilitas* e dalla giustizia dell'infrazione stessa. Infatti, Tommaso d'Aquino, che non sembra sospetto di positivismismo né di formalismo giuridico, definiva la legge con quattro elementi essenziali, vale a dire richiesti dalla "natura delle cose": «*definitio legis, quae nihil est aliud quam [1] quae-*

dam rationis ordinatio [2] ad bonum commune, [3] ab eo qui curam communitatis habet, [4] promulgata»⁴². E nel medesimo “corpo” di questo articolo della *Summa theologiae* insisteva sull’essenzialità della promulgazione: «*promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem*»⁴³. Tuttavia, nell’*ad secundum*, adoperava un’impostazione profondamente realistica della promulgazione: l’istituto che di fatto rende nota la legge, in quanto tale, a chi deve adempierla: «*illi coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem servandam, inquantum in eorum notitiam devenit per alios, vel devenire potest, promulgatione facta*»⁴⁴. In continuità con questa concettualizzazione, il vigente can. 7 afferma chiaramente «*lex instituitur cum promulgatur*». Tuttavia, il successivo can. 8 fa capire l’elasticità dell’ordinamento canonico sia sul modo di promulgare la legge, sia sulla *vacatio legis*.

Non è possibile analizzare in questa sede le molteplici e gravi problematiche della promulgazione di norme prodotte materialmente dai dicasteri della Curia Romana e successivamente, “approvate” dal Santo Padre⁴⁵. La constatazione dell’esistenza di tali problemi e la decisa volontà di risolverli si sono manifestate in modo molto vistoso in due modifiche, del 1992 e del 2011, al Regolamento Generale della Curia Romana (in seguito RGCR). La prima è quella introdotta al Regolamento del 22 febbraio 1968⁴⁶, il cui art. 120 stabiliva che «I Membri della Congregazione devono essere informati delle decisioni sovrane adottate dal Sommo Pontefice, in seguito alle risoluzioni prese nelle adunanze plenarie». Invece, il successivo Regolamento (4 febbraio 1992)⁴⁷ introduceva all’art. 110 incisive cau-

⁴² *Summa theologiae*, 1-2, q. 90, art. 4 co.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Summa theologiae*, 1-2, q. 90, art. 4, ad 2.

⁴⁵ Cfr., per tutti, E. BAURA, *Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 13-36; J. CANOSA, *Il principio di formalità adeguata nel procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico*, in J. KOWAL e J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*», cit. in nota 37, vol. 4, pp. 2259-2277, e la bibliografia citata da entrambi gli articoli.

⁴⁶ Cfr. AAS, 60 (1968), pp. 129-176.

⁴⁷ Cfr. AAS, 84 (1992), pp. 201-267.

tele per la approvazione in forma specifica di un atto amministrativo, in particolare «Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate» (§ 1) o «qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto» (§ 2). Questa norma è stata confermata dall'art. 126 del vigente Regolamento (30 aprile 1999)⁴⁸. La seconda modifica è relativamente recente e non sembra estranea alla tematica di cui trattiamo. Infatti, un Rescritto “ex audientia SS.mi” (7 febbraio 2011) ha introdotto un nuovo art. 126 bis al Regolamento del 1999:

«§ 1. Il Dicastero, che ritiene necessario richiedere al Sommo Pontefice speciali facoltà, deve farne domanda per iscritto tramite la Segreteria di Stato, allegando un progetto di testo definitivo, con l'indicazione precisa delle facoltà richieste, la motivazione della domanda e specificando le eventuali deroghe alle norme canoniche universali o particolari, che risulterebbero modificate o in qualche modo disattese.

§ 2. La Segreteria di Stato richiederà il parere dei Dicasteri competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, se fossero implicate questioni dottrinali, della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 3. Il fascicolo relativo alle facoltà speciali, che dovrà essere lasciato al Sommo Pontefice analogamente a quanto previsto nell'art. 126 § 3 del presente Regolamento, sarà composto dalla richiesta del Dicastero di cui al § 1, dai pareri ricevuti dai Dicasteri di cui al § 2, dall'eventuale riformulazione del progetto a cura del Dicastero richiedente, congiuntamente al Foglio d'Udienza a cura della Segreteria di Stato.

§ 4. La Segreteria di Stato comunicherà ai Dicasteri della Curia Romana il testo delle facoltà eventualmente concesse dal Sommo Pontefice e, insieme al Dicastero richiedente, valuterà se e come procedere alla sua pubblicazione»⁴⁹.

⁴⁸ Cfr. AAS, 91 (1999), pp. 629-699.

⁴⁹ Cfr. AAS, 103 (2011), pp. 127-128; E. BAURA, *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all'art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia*

La consapevolezza dell'esistenza di una qualche discordanza normativa sarebbe riscontrabile, inoltre, dall'autorevole insistenza per favorire un ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi più incisivo nei confronti della diversificata produzione normativa della Curia Romana, che non quello sancito dall'art. 156 della cost. ap. *Pastor bonus*⁵⁰, come è dimostrato dal § 2 dell'art. 126 bis del RGCR testé citato. Infatti, dobbiamo prendere atto di una certa difformità di criteri da parte dei diversi dicasteri della Curia Romana implicati nelle nostre riflessioni⁵¹.

L'affermazione della *rationabilitas* della fede è sicuramente uno dei punti caratteristici del magistero del Santo Padre Benedetto XVI, alla stregua di quello del suo Predecessore Giovanni Paolo II: fra le esigenze provenienti dalla fede e dalla ragione vi è, non può non esserci, una profonda armonia⁵². La *rationabilitas* della legge canonica include fra i beni regolati dalla medesima molti di natura soprannaturale, perché trascendentali sono il fine (la *salus animarum*) e tanti dei mezzi per raggiungere tale fine (la grazia di Dio, la fede, la parola di Dio, i sacramenti: *Catechismo della Chiesa Cattoli-*

Romana, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 790-798; A. VIANA, *Sobre el recto ejercicio de la potestad de la Curia Romana*, in *Ius Canonicum*, 51 (2011), pp. 531-545, benché questo studio sia precedente all'art. 126 bis.

⁵⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus* ed *Adnexa*, 28 giugno 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 841-934 (in seguito PB). Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno di Studio promosso dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 25 gennaio 2008, in *Communicationes*, 40 (2008), pp. 26-28; T. BERTONE, *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *La legge canonica nella vita della Chiesa. Atti del Convegno di studio tenutosi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico (24-25 gennaio 2008)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 29-43; F. COCCOPALMERIO, *Relazione introduttiva*, in *ibidem*, pp. 23-27.

⁵¹ Vide infra §§ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3.

⁵² Cfr., ad es., GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *«Fides et ratio» circa i rapporti tra fede e ragione*, 14 settembre 1988; BENEDETTO XVI, *Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni (discorso all'incontro con i rappresentanti della scienza)*, Aula Magna dell'Università di Regensburg, 12 settembre 2006; ID., *Allocuzione per l'incontro con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, 16/17 gennaio 2008.

ca, in particolare nn. 748-865, ma in realtà *passim*). Comunque, «la religione non può essere usata come pretesto per accantonare le regole della giustizia e del diritto a vantaggio del “bene” che essa persegue»⁵³ perché dette “regole della giustizia e del diritto”, essendo di diritto naturale, appartengono anche alla Chiesa e ai fedeli perché la natura è opera di Dio, perché il Verbo si è fatto *perfectus homo* (cfr. *Gv* 1.1-17), perché il disegno divino è quello «di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra» (*Ef* 1,10), perché Cristo Gesù, «pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana» (*Fil* 2,6-7), «poiché per mezzo di lui [Gesù Cristo] sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili (...). Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli» (*Col* 1,16-20). Di conseguenza, «l'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo essere sociale (...) è la prima fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della Redenzione. Proprio quest'uomo in tutta la verità della sua vita, (...) nella sua continua aspirazione alla verità, al bene, al bello, alla giustizia»⁵⁴. Nell'*Omelia di inizio pontificato* (24 aprile 2005), Benedetto XVI, rievocando la stessa circostanza della vita di Giovanni Paolo II (22 ottobre 1978), mostrava la meravigliosa unione di quanto è veramente umano col divino nella vita cristiana per-

⁵³ BENEDETTO XVI, *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2012.

⁵⁴ GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, n. 14, in AAS, 71 (1979), pp. 257-324.

ché Cristo certamente porta via «il dominio della corruzione, dello stravolgimento del diritto, dell'arbitrio. Ma non [porta] via nulla di ciò che appartiene alla libertà dell'uomo, alla sua dignità, all'edificazione di una società giusta. (...) chi fa entrare Cristo, non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No!, solo in quest'amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in quest'amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in quest'amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera»⁵⁵. Il ragionamento di Benedetto XVI è diventato particolarmente incisivo in ambito giuridico nel suo discorso al Parlamento Federale della Germania (22 settembre 2011) sul tema «considerazioni sui fondamenti dello Stato liberale di diritto». Il Papa è legittimato a pronunciare tali riflessioni, senza poter essere accusato d'ingerenza in questioni per le quali sarebbe incompetente, proprio perché fondate sul diritto naturale, sull'ecologia dell'etica umana e, quindi, perché obbligano anche la Chiesa⁵⁶:

«Togli il diritto – e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?» ha sentenziato una volta sant'Agostino (*De civitate Dei* IV, 4, 1). Noi tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto. [...] Come riconosciamo che cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? [...] Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teologi cristiani si sono associati ad un movimento filosofico e giuridico che si era formato

⁵⁵ BENEDETTO XVI, *Omelia di inizio pontificato*, 24 aprile 2005.

⁵⁶ Cfr. G. LO CASTRO, *Interpretazione e diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I. Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, 1997, pp. 167-194.

sin dal secolo II a. Cr. [...] Per lo sviluppo del diritto e per lo sviluppo dell'umanità è stato decisivo che i teologi cristiani abbiano preso posizione contro il diritto religioso, richiesto dalla fede nelle divinità, e si siano messi dalla parte della filosofia, riconoscendo come fonte giuridica valida per tutti la ragione e la natura nella loro correlazione. [...] Al giovane re Salomone, nell'ora dell'assunzione del potere, è stata concessa una sua richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse concesso di avanzare una richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi, in ultima analisi, non potremmo desiderare altro che un cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così un vero diritto, di servire la giustizia e la pace⁵⁷.

Di conseguenza, dinanzi a decisioni normative e di governo riguardanti la procedura disciplinare nelle gravi fattispecie che consideriamo, provvedimenti che sono stati presi sicuramente in prima persona dal Papa, senza che i destinatari ne possano dubitare, la condizione della legge giusta (nella definizione tommasiana) che adesso dobbiamo verificare⁵⁸ è se veramente sia stata resa pubblica ai destinatari in modo efficace. Certamente l'adempimento delle prescrizioni sulla promulgazione delle leggi e di altri provvedimenti normativi rientrano fra i requisiti della *rationabilitas*, potendo intaccare persino la validità dei medesimi. Comunque, adoperando la citata pragmatica concettualizzazione di Tommaso d'Aquino, ciò che alla fine conta è la reale conoscenza della norma e la certezza sul fatto che corrisponda alla volontà del legislatore⁵⁹. Mi sia permesso un ricordo personale in merito. In una relazione presso l'Arcisodalizio della Curia Romana – sulle norme rotali che erano state promulgate da poco (18 aprile 1994) in rapporto alla legislazione canonica allora vigente (Palazzo della Cancelleria, 9 febbraio 1995) – avevo sostenuto che i disposti delle

⁵⁷ BENEDETTO XVI, *Discorso al Parlamento Federale della Germania*, Berlino, 22 settembre 2011, in *L'Osservatore Romano*, 24 settembre 2011, pp. 6-7. Per un commento, cfr. M. DEL POZZO, *L'intelligenza del diritto di Benedetto XVI*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), in corso di stampa.

⁵⁸ Nei §§ 3-5 considereremo i requisiti oggettivi necessari affinché la legge processuale garantisca il diritto al giusto processo.

⁵⁹ *Vide supra* nota 44.

norme rotali che modificassero il diritto universale (CIC, PB, ecc.) fossero nulli, perché ritenevo che le norme rotali fossero state approvate in forma comune e non specifica da Giovanni Paolo II. Bastarono quindici giorni dal mio intervento perché la Segreteria di Stato promulgasse su *L'Osservatore Romano* un rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” che diceva:

«Nell'Udienza concessa oggi, 23 febbraio 1995, al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II si è degnato manifestare la propria mente circa l'approvazione da Lui fatta il 7 febbraio 1994 delle “Normae” del Tribunale della Rota Romana (cfr. AAS 86 [1994] 508-540), e ha disposto che tale atto debba intendersi come approvazione di legge particolare data *in forma specifica*, anche in deroga alla legge universale, *contrariis quibusvis non obstantibus*, ordinando in pari tempo che di ciò sia data pubblica notizia, nelle forme consuete»⁶⁰.

Forse si poteva sostenere che, prima dell'intervento papale di febbraio 1995, qualche disposto delle Norme rotali del 1994 fosse nullo perché, a prescindere della volontà del Romano Pontefice, il modo di manifestare detta volontà sulla deroga della legge universale non adempiva alle condizioni formali stabilite dal citato art. 110 del RGCR del 1992⁶¹. Invece, una tale nullità non sembra proponibile per le norme penali (sostantive e processuali) oggetto di queste considerazioni attesa la volontà del Santo Padre di legiferare con i contenuti riscontrabili in detti provvedimenti, a prescindere dalle formalità richieste per la loro promulgazione.

1.2.1. *La normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF).*

La conoscenza della normativa riguardante la CDF in materia penale (sostanziale e procedurale) si era sempre carat-

⁶⁰ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotalae in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), p. 366.

⁶¹ *Vide supra* nota 47.

terizzata da uno stretto riserbo fino a tempi recenti, come ha segnalato Davide Cito⁶² nell'esaminare la pubblicazione delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010⁶³. Infatti, l'istr. "Crimen sollicitationis" del 1962⁶⁴, precursore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001, aveva come sottotitolo: «*Servanda diligenter in Archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda*». Infatti (chiedo scusa per questo nuovo ricordo personale), quando mi fu chiesta una relazione sui delitti riservati alla CDF per un incontro dell'Associazione Canonistica Italiana (Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) sulle sanzioni nella Chiesa (1-5 luglio 1996), nella preparazione incontrai la difficoltà di dover citare norme sostantive e procedurali penale vigenti all'epoca e che erano segrete, conosciute in occasione di alcuni lavori presso la CDF. Invero, per chi conosceva dette norme, era possibile ricostruire le loro prescrizioni dalle notizie e dai dati sparsi in diversi studi (era come comporre un puzzle avendo davanti il modello); infatti, potei tenere la relazione che fu pubblicata nel 1997⁶⁵. Una tale impostazione di segretezza continuava ad essere riscontrabile, sorprendentemente, nella modalità di pubblicazione sugli *Acta Apostolicae Sedis* del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001⁶⁶. Infatti, il *motu proprio* non conteneva la legge (penale e procedurale) che promulgava, la quale sarebbe stata inviata dalla CDF ai singoli Vescovi diocesani che avessero eventualmente avuto bisogno di applicarla. Tale *motu proprio* apparve sullo stesso fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* – ma non in pagine successive, bensì in sezioni diverse: del Santo Padre e

⁶² Cfr. D. CITO, *Note alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, cit. in nota 21, pp. 787-789.

⁶³ *Vide supra* nota 13.

⁶⁴ S.S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII (SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO), *Instructio "Crimen sollicitationis" de modo procedendi in causis sollicitationis*, 16 marzo 1962, in <http://www.bishop-accountability.org/downloads/crimenlatinfull.PDF>, versione inglese in http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html.

⁶⁵ Cit. in nota 1.

⁶⁶ Cfr. AAS, 93 (2001), pp. 738-739.

della Curia Romana – che una *Epistula* della CDF indirizzata “*ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarcas quorum interest*”⁶⁷. Detta lettera riproduceva sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali e processuali del *motu proprio* ma senza la pubblicazione integrale della nuova normativa, cosa che sollevò qualche logica perplessità. Quando la formale segretezza alla quale erano sottoposte queste norme (30 aprile 2001) e le successive modifiche (2002-2003) fu eliminata, di fatto, dalla CDF⁶⁸, la rivista «*Ius Ecclesiae*» le pubblicò nel 2004⁶⁹.

Per mostrare come, nel giro di pochi anni, il clima che circondava le norme sui *delicta graviora* e la loro conoscenza sia cambiato, Davide Cito (cit. in nota 62) accenna ad un'intervista all'allora Segretario della CDF, Mons. Bertone, apparsa sulla rivista *30 Giorni* del febbraio 2002 proprio su questo argomento: *Domanda*: «Perché le nuove norme sui *delicta graviora* sono state rese note in questa maniera un po' riservata, senza una conferenza stampa e senza la pubblicazione sull'*Osservatore Romano*?». *Risposta*: «Capisco che i giornalisti preferiscono una moltiplicazione delle conferenze stampa. Ma l'argomento trattato è molto particolare, molto delicato. Per evitare facili sensazionalismi si è preferito diffonderle per vie ufficiali senza troppa enfasi». *Domanda*: «A dire il vero anche per le vie ufficiali le Norme vere e proprie, quelle sostanziali e quelle procedurali, non sono state pubblicate...». *Risposta*: «È vero. Vengono mandate ai vescovi e ai superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fanno espressa richiesta. La normativa sostanziale comunque è praticamente condensata nella Lettera della Congregazione ai vescovi e pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis*. La normativa procedurale, poi

⁶⁷ Cfr. CDF, *Epistula missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de «delictis gravioribus» Congregationi pro Doctrina Fidei «reservatis»*, 18 maggio 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 785-788.

⁶⁸ Cfr. W. H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, ed. 2, Ottawa, 2003, pp. 303-309 e 314-316.

⁶⁹ *Vide supra* nota 9.

riprende le procedure generali fissate dal Codice di Diritto Canonico». Stessa sorte capitò per le modifiche anche profonde alla normativa che furono approvate negli anni 2002 e 2003 e che si conobbero su internet e sulle pubblicazioni menzionate (Woestman e «*Ius Ecclesiae*») ma senza nessuna ufficialità. Invece, oltre ad aver ampiamente filtrato alla stampa la notizia delle modifiche senza qualche rimostranza, la Santa Sede, dal 12 aprile 2010 fino al presente (26 marzo 2012), ha una sezione della *homepage* della propria pagina web intitolata “Abuso sui minori. La risposta della Chiesa” dove si possono trovare numerosi interventi del Santo Padre Benedetto XVI e norme e documenti vari sull’argomento⁷⁰.

In un altro studio, Davide Cito fa notare come, da un breve raffronto tra le Norme della CDF e le Facoltà speciali concesse alla CEP e alla CPC (*vide infra* §§ 1.2.2 e 1.2.3), le Norme della CDF non sono mere «“facoltà” che possono certamente derogare il dettato codiciale, ma la cui esistenza deve essere di volta in volta confermata dal Papa, ad indicare che hanno certa provvisorietà, giustificata magari da circostanze particolari che ne consigliano il mantenimento; ora ci troviamo invece di fronte ad una norma legislativa universale che ha introdotto nell’ordinamento giuridico canonico, seppur a certe condizioni, la dimissione *ex officio* dallo stato clericale come procedura ordinaria per infliggere questa pena espiatoria, con tutte le conseguenze che da ciò ne deriverà nell’assetto futuro del diritto penale canonico»⁷¹.

Invero, non può non destare qualche perplessità che il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* sia stato modificato non da un’altra legge papale bensì, almeno apparentemente, da una mera Lettera di una Congregazione⁷², analoga, sempre solo apparentemente, a quella del 2001 con la quale la CDF “raccontava” la normativa promulgata con il *motu proprio*⁷³. A prescindere dal fatto che sarebbe stato possibile promulgare

⁷⁰ Cfr. http://www.vatican.va/resources/index_it.htm.

⁷¹ D. CITO, *La pérdida del estado clerical “ex officio”*, cit. in nota 21, p. 95.

⁷² *Vide supra* nota 13.

⁷³ *Vide supra* nota 67.

un nuovo *motu proprio* (forse non si è fatto perché si è consapevoli di non essere arrivati alla fine del percorso legislativo), bisogna riconoscere che la Lettera del 15 luglio 2010, pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* con tutte le formalità dell'articolo delle nuove norme penali e procedurali, è presentata dalla medesima CDF come la vera promulgazione di una legge del Papa: «Come è noto, il 21 maggio 2010, il Santo Padre Benedetto XVI promulgò una nuova versione del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*»⁷⁴; «Una nuova edizione (*Editio Typica*) di questa norma [m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001] è stata promulgata da papa Benedetto XVI il 21 maggio 2010»⁷⁵. Invero, una tale modalità di promulgazione – che da un profilo di dogmatica giuridica non può non destare una qualche meraviglia – sicuramente è riuscita a far conoscere a tutti la nuova legge, certamente voluta dal legislatore (il Papa), ed ha adempiuto la pragmatica modalità richiesta da Tommaso d'Aquino, affinché la promulgazione garantisca la divulgazione della legge⁷⁶.

1.2.2. *La normativa della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (CEP).*

Sui *delicta graviora*, la CDF ha una competenza universale, in via giudiziaria e amministrativa, escludente sia la competenza giudiziale della Rota Romana sia la competenza amministrativa di qualsiasi altro dicastero della Curia Romana. Tuttavia, nei confronti degli organi periferici di “prima istanza” (giudiziali e amministrativi) la CDF può rispettare la loro competenza o, viceversa, avocare (*motu proprio* o “ad istanza

⁷⁴ Cardinale W. LEVADA, *Lettera per la presentazione della circolare alle Conferenze Episcopali sulle linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_it.html.

⁷⁵ CDF, *Profilo*, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html: 28 febbraio 2012).

⁷⁶ *Vide supra* nota 44.

di parte”) la causa sin dal “primo grado”, ferma restando la esclusiva competenza della CDF in “seconda istanza” (giudiziale o amministrativa)⁷⁷. Invece, la competenza amministrativa sui delitti commessi da chierici e non riservati alla CDF è distribuita fra la CEP, la CPC e la Congregazione per le Chiese orientali. Non avendo notizie su quest’ultima, esamineremo, brevemente e in ordine cronologico, le facoltà concesse da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI per imporre pene in via amministrativa, anche quelle che, essendo perpetue come la dimissione dallo stato clericale, sono riservate dal CIC alla via giudiziale (cfr. can. 1342 § 2). Vediamo quindi le facoltà della CEP che sono precedenti a quelle della CPC.

In un noto articolo della fine del 2010, già citato, il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, accennava ai motivi per i quali Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano concesso dette facoltà: «gli ostacoli per attuare il sistema penale del Codice si fecero sentire in maniera particolare nelle circoscrizioni di missione, dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, che, grosso modo, rappresentano quasi la metà dell’Orbe cattolico. Perciò, nell’Adunanza Plenaria del febbraio 1997, questa Congregazione decise di sollecitare dal Santo Padre “Facoltà speciali” che le permettessero di poter intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codice; di quella Plenaria era Relatore l’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Come si sa, queste “Facoltà” sono state aggiornate e ampliate nel 2008, e altre di natura analoga, e con analoghe modalità, sono state in seguito concesse alla Congregazione per il Clero»⁷⁸. La nostra presentazione riguarda solo i tre documenti – di cui ho notizia – che contengono le “Facoltà speciali” concesse da Benedetto XVI al Cardinale Prefetto, Ivan Dias, nell’udienza del 19 dicembre 2008, aggiornando ed ampliando altre preceden-

⁷⁷ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, artt. 1, 8, 16, 17, 20, 27.

⁷⁸ J. I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit. in nota 18.

ti, come testé accennato. Tali documenti furono trasmessi, almeno ad alcune delle autorità periferiche competenti, in data 31 marzo 2012⁷⁹.

La *Lettera* citata (documento “a”) – sulle Facoltà speciali, di natura penale, concesse dal Santo Padre alla CEP e sui motivi delle medesime – è quella inviata da detto Dicastero ai superiori religiosi, non quella indirizzata ai Vescovi diocesani. La *Lettera* citata differirebbe da quella rivolta ai Vescovi diocesani solo sulla determinazione dei soggetti attivi (a livello periferico) e passivi. Invece, i due *Allegati* ad entrambe *Lettere*, a quanto pare, sarebbero uguali in entrambe le fattispecie. Il primo allegato (documento “b”) riguarda la procedura per la concessione della dispensa dagli obblighi dello stato clericale richiesta da un sacerdote o un diacono. Il secondo allegato (documento “c”) riguarda le istruzioni agli Ordinari per la dimissione dallo stato clericale “*in poenam*” e, stando

⁷⁹ Cfr. CONGREGATION FOR EVANGELIZATION OF PEOPLES, *Special faculties for administrative procedure for the laicization of priests, deacons and members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life for “missio ad gentes”*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 48-52: a) Congregation for Evangelization of Peoples, *Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life (dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples)*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in Canon Law Society of America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 48-52; b) Congregation for the Evangelization of Peoples, *Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), in Canon Law Society of America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 50-52; c) Congregation for the Evangelization of Peoples, *Dismissal “in poenam” of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries*, Prot. N. 0579/09, 31 March 2009; D. G. ASTIGUETA, *Le facoltà speciali concesse ai Dicasteri della Curia Romana*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, in corso di stampa; D. CITO, *Note alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit. in nota 21, pp. 89-92; A. D’AURIA, *Le Facoltà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli*, in *Ius Missionale*, 1 (2007), p. 260 (dimissione dallo stato clericale “*in poenam*”); C. PAPALE, *Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale “in poenam”*, in *Ius Missionale*, 2 (2008), pp. 39-57, in particolare pp. 50-57.

a quanto informa Arrieta⁸⁰, è “analogo” all’Allegato n. 1 della *Lettera Circolare [della CPC] per l’applicazione delle tre “Facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010⁸¹.

L’analisi (necessariamente molto succinta e provvisoria) del modo in cui dette Facoltà adempiono alle condizioni del giusto processo sarà trattata nei §§ 4 e 5. Tuttavia, la difficoltà per rintracciare il testo di tali Facoltà speciali e, quindi, per studiarle e sottoporle ad una critica costruttiva potrebbe produrre delle perplessità riguardo all’adeguata promulgazione, nel senso anche sostanziale accettato da Tommaso d’Aquino⁸², soprattutto in un contesto in cui la CDF e – semplicemente benché in modo officioso – anche la CPC⁸³ hanno reso pubblici i provvedimenti normativi sostantivi e procedurali. Per questa difficoltà, alle Facoltà speciali della CEP sono applicabili, *mutatis mutandis*, i commenti che faremo alle Facoltà della CPC.

1.2.3. *La normativa della Congregazione per il Clero (CPC) e l’imposizione di pene perpetue ex can. 1399.*

La pubblicazione delle Facoltà speciali e delle relative norme procedurali, oltre a consentire suggerimenti perfettivi da parte della dottrina, ha un’evidente utilità per le autorità del rispettivo dicastero: quella di dover rendere palese la *rationabilitas* e il modo di applicare tali provvedimenti. Infatti, ciò è percepibile anche presso la CPC. Con lettera circolare riservata ai Vescovi diocesani, 18 aprile 2009, la CPC informava di tre Facoltà speciali concesse dal Romano Pontefice il 30 gennaio 2009 e della procedura per l’applicazione della terza, sempre approvata dal Romano Pontefice⁸⁴. La lettera fu pub-

⁸⁰ J. I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit. in nota 18.

⁸¹ *Vide infra* nota 86.

⁸² *Vide supra* nota 44.

⁸³ *Vide infra* nota 86.

⁸⁴ Cfr. F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), p. 237, nota 7.

blicata da alcune riviste suscitando commenti contrastanti. Quasi un anno dopo (17 marzo 2010) la medesima CPC inviò una nuova lettera riproponendo le Facoltà speciali e la procedura già approvata dal Papa; inoltre, aggiungeva una nuova procedura per l'applicazione delle due prime di dette Facoltà speciali, giacché per la terza la procedura era quella prevista dalla prima lettera (18 aprile 2009), benché nella sua applicazione le norme procedurali del 2010 abbiano una natura integrativa⁸⁵. La lettera del 17 marzo 2010 fu pubblicata su «*Ius Ecclesiae*» con un ampio commento di uno degli ufficiali della CPC, Francesco Pappadia, con il benestare della competente autorità del Dicastero⁸⁶. Qualora fosse necessario e *servatis servandis*, alla nuova lettera si dovrebbe applicare il criterio del can. 20 secondo il quale il provvedimento posteriore abroga il precedente o deroga al medesimo perché riordina integralmente tutta quanta la materia del precedente.

Le tre Facoltà speciali sono le seguenti:

«[1^a] Facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale "in poenam", con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can. 1395, §§1-2)».

«[2^a] Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli

⁸⁵ Cfr. F. PAPPADIA, cit. in nota 84, §§ 9 e 10, pp. 246-250.

⁸⁶ Cfr. CPC, *Lettera circolare di presentazione delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009*, 18 aprile 2009, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 391-400 e in *Il Regno-documenti*, 13 (2009), pp. 392-396; CPC, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 923-933 e in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 229-235; commenti di D. G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica*, 99 (2010), pp. 1-33; F. R. AZNAR GIL, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 923-933, F. PAPPADIA, cit. in nota 84, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 235-251.

Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione».

«[3^a] Richiesta di un rescritto [del Romano Pontefice] con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi».

Secondo Pappadia, che cita l'attuale Prefetto della CPC quando era il Segretario del Dicastero, si tratta di «situazioni alquanto diffuse, seppur contenute sotto il profilo numerico e percentuale, di grave allontanamento di alcuni chierici dagli obblighi del proprio *status vitae*, e tali da pregiudicare, con il grave scandalo dei fedeli che ne deriva, l'onore e la credibilità dell'Ordine clericale e, in ultima analisi, lo stesso perseguimento dei fini della Chiesa. In tali circostanze, l'intervento di ripristino dell'ordine giuridico-canonico da parte degli Ordinari si è talora dimostrato *nei fatti* estremamente difficoltoso, mentre i mezzi *ordinari* previsti dal Codice di Diritto Canonico per la tutela della disciplina ecclesiastica si sono rivelati, in alcuni casi, di non facile applicazione. Si è così progressivamente affermata la convinzione dell'opportunità, se non della necessità, di consentire il ricorso ad un "intervento sussidiario della Santa Sede", che, in casi particolari, offrisse agli Ordinari in difficoltà la possibilità di ottenere provvedimenti giuridici provenienti dalla Suprema Autorità, *certi, definitivi ed atti a ristabilire l'ordine giuridico* ripetutamente violato, per il bene della Chiesa e la salvezza delle anime»⁸⁷.

⁸⁷ F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, p. 236. Per una disamina del principio di sussidiarietà nell'ordinamento canonico vigente Pappadia rinvia a C. CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in J. CANOSA (a cura di), *Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit. in nota 1, pp. 233-266.

Come considereremo ai §§ 4 e 5, l'adozione delle indicazioni e requisiti procedurali e istruttori da parte della seconda lettera (17 marzo 2010), «di carattere essenzialmente *pratico-amministrativo*, è chiaramente finalizzata allo scopo di *agevolare concretamente* il compito degli Ordinari, prevenendo e chiarificando eventuali difficoltà interpretative ed applicative della *normativa canonica vigente*, da cui le “*linee procedurali*”, evidentemente, non si discostano, e quindi di garantire la necessaria *legittimità ed uniformità* dei procedimenti di applicazione delle Facoltà speciali secondo il *principio di legalità dell'azione amministrativa* e la necessaria tutela del *diritto di difesa*, affinché essi siano effettivamente rispondenti alla finalità ultima della *salus animarum*»⁸⁸.

Il carattere *essenzialmente sussidiario* dell'intervento della CPC in favore dei Vescovi diocesani richiede, come «*requisito previo* alla richiesta di applicazione delle *Facoltà speciali* da parte degli Ordinari, (...) *l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria*, graziosa o giudiziaria penale»⁸⁹. Come osserva Pappadia, tale requisito è di applicazione *stricto sensu* solo «nei casi di applicazione della *prima* Facoltà, nei quali la dimissione dallo stato clericale potrebbe essere irrogata all'esito di un regolare processo penale giudiziario a carico del chierico responsabile dei delitti di cui ai cc. 1394 e 1395, § 1 e 2, CIC. Nel caso di applicazione della *seconda* o della *terza* Facoltà, invece, le condotte illecite previste non sono espressamente sanzionate dai canoni con la dimissione dallo stato clericale o con altra pena perpetua. Pertanto, in queste due ultime ipotesi», senza le Facoltà speciali «non si potrebbe conseguire la dimissione o la perdita dello stato clericale da parte del reo contumace, ovvero la sua punizione con pena perpetua»⁹⁰. Questa modifica del principio di legalità penale è più profonda che non quella prevista dal can. 1399 giacché questa peculiare norma canonica, nel prevedere solo pene indeterminate, vieta le pene perpetue (cfr.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 237-238.

⁸⁹ CPC, *Lettera Circolare*, 17 marzo 2010, cit. in nota 86.

⁹⁰ F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, p. 239.

can. 1349). Ne deriva, oltre ai problemi di promulgazione delle Facoltà speciali, il rigore con cui la CPC (come la CEP) deve controllare l'adempimento delle condizioni e della procedura per la loro giusta applicazione. Infatti, anche le Facoltà speciali della CEP prevedono, da una parte, l'uso del can. 1399 (CEP, Documento "a", 31 marzo 2009, § 3⁹¹) e, dall'altra parte, la deroga del can. 1349 (*ibidem*, § 4), consentendo pene perpetue *ex can.* 1399.

In merito a questo discusso can. 1399, è interessante notare che, in un noto brano di Paolo a Timoteo (*1 Tm* 5, 19-21), la pericope «quelli poi che risultino colpevoli» (*1 Tm* 5, 20) della "Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana" corrisponde alla sola parola «*peccantes*» della Neovulgata e di altre traduzioni, come quella allo spagnolo della "Bibbia di Navarra". L'espressione «*peccantes*», com'è evidente, si riferisce direttamente alla consapevolezza di violare un grave precetto morale, senza un particolare significato penale, e, quindi, rende meno stridente al giurista il peculiare principio di legalità sancito dal can. 1399 CIC. Tuttavia, il can. 1399 non «ha parallelo nel CCEO, per coerenza col principio di legalità penale sancito dal can. 1414 § 1 CCEO. Tuttavia, i cann. 1406 § 2 e 1407 § 3 CCEO – inesistenti nel CIC – vengono incontro in qualche modo alle necessità che vorrebbe risolvere il can. 1399 CIC»⁹². Infatti, il CCEO prevede un mezzo per contrastare le condotte scandalose o gravemente contrarie al bene comune della Chiesa che non siano state specificamente tipificate come delitti: il can. 1406 § 2 stabilisce che «l'ammonezione con la minaccia di una pena, con la quale il Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale». Perciò, a colui che ha agito o sta agendo contro una legge non penale, il Gerarca può comminare l'imposizione di una pena se il soggetto persevererà o ripeterà la condotta illecita. In questo caso, la conseguente imposizione della

⁹¹ *Vide supra* nota 79.

⁹² P. GEFAELL, *sub can. 1399*, in J. I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari. Commentato*, ed. 3, Coletti San Pietro, Roma, 2010.

sanzione non violerà il principio di legalità, perché sarà basata su un precetto penale *stricto sensu* chiaramente conosciuto in anticipo dal reo.

Comunque, il vigente can. 1399 latino consente, com'è ben noto, un'attuazione del principio di legalità penale tipica del diritto della Chiesa: «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali». Vale a dire, è possibile imporre una pena *semper* che ciò sia richiesto, a giudizio di chi ha la potestà sanzionatoria come ordinario proprio – che è il titolare dell'azione penale: solo lui può avviarla e solo lui può rinunciarvi (cfr. cann. 1341, 1717-1721) –, dalla gravità della legge non penale violata e del danno recato con detta violazione. Si tratta di una rilettura, non “buonista” (come forse era abituale fino a tempi non lontani) della norma di chiusura dell'ordinamento canonico stabilita dalle ultime parole del Codice di Diritto Canonico: «*prae oculis habitata salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» (can. 1752). Questa peculiarità canonica del principio di legalità penale – sulla quale Dalla Torre ha segnalato che riguarda il «cuore della specificità del diritto canonico, sicché una pedissequa applicazione del principio di legalità in questo ambito potrebbe comportare, nel concreto, una intollerabile contraddizione con la natura e le finalità stesse dell'intero ordinamento»⁹³ –, potrebbe sembrare essere del tutto estranea agli ordinamenti statali, ma invece vi si è fatto ricorso in fattispecie gravissime, delle quali i Processi di Norimberga (1945-1946) costituiscono forse il caso più drammatico.

⁹³ Cfr. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del “giusto processo”*, in *Studi in onore di Antoni Stankiewicz*, cit. in nota 37, vol. 3, pp. 1293-1310.

2. L'accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo – legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziale – nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice e il decentramento in favore degli organi vicari e delegati.

Il Primate di Ungheria (già ordinario di diritto canonico), in continuità con quanto aveva sostenuto precedentemente, conclude un recente studio constatando che «tra le procedure chiamate “amministrative”, il CIC fa una menzione speciale al “processo penale amministrativo”, il quale però viene intentato dal Vescovo diocesano – o per esempio dal vicario generale come ordinario, ma sempre in sintonia con il Vescovo diocesano – il quale è depositario anche della potestà legislativa e di quella giudiziale. (...) Riassumendo possiamo notare che la differenza fondamentale tra la società civile e il mistero della Chiesa – malgrado la ricezione di alcune nozioni e tecniche giuridiche della nostra epoca – non rende possibile la circoscrizione del diritto amministrativo a settore giuridico autonomo nell'ordinamento canonico e non permette che esso venga elaborato con la visione specifica degli esperti del diritto amministrativo statale»⁹⁴. Infatti, Benedetto XVI ha sottolineato la specificità del diritto della Chiesa: «Tutto nella Chiesa poggia sulla fede: i Sacramenti, la Liturgia, l'evangelizzazione, la carità. Anche il diritto, anche l'autorità nella Chiesa poggiano sulla fede. La Chiesa non si auto-regola, non dà a se stessa il proprio ordine, ma lo riceve dalla Parola di Dio, che ascolta nella fede e cerca di comprendere e di vivere»⁹⁵.

Se ciò è vero, com'è vero, altrettanto si può dire – e devo riconoscere che mi sorprende di essere arrivato a tale con-

⁹⁴ P. ERDŐ, *Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?*, in A. SZUROMI (a cura di), *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di Diritto Canonico*, cit. in nota 13, pp. 23-25. Cfr. P. ERDŐ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996; ID., *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*, in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), pp. 787-802.

⁹⁵ BENEDETTO XVI, *Omelia alla concelebrazione eucaristica con i nuovi 22 Cardinali*, 19 febbraio 2012.

clusione che, comunque, non implica la rinuncia del sistema giudiziale canonico alla tutela dei diritti – riguardo al diritto processuale, per l'irrinunciabile titolarità della potestà giudiziaria di coloro che sono investiti degli uffici capitali nella Chiesa, titolarità che non è meramente “decorativa” ma che non può non essere pienamente operativa, come riconoscono i cann. 381 § 1, 391 e 1419 § 1 (il corsivo è mio), recependo l'insegnamento del Vaticano II⁹⁶:

«Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica» (can. 381 § 1).

«§ 1. Spetta al Vescovo diocesano *governare la Chiesa particolare a lui affidata* con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto. § 2. Il Vescovo *esercita* la potestà legislativa personalmente; *esercita* la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; *esercita* la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto» (can. 391).

«In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, *giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano*, che può *esercitare la potestà giudiziaria personalmente* o tramite altri, secondo i canoni che seguono» (can. 1419 § 1).

La questione è che la protezione dell'impianto concettuale del sistema giudiziale ecclesiale potrebbe rendere problematica l'affermazione – che in altre occasioni ho difeso – dell'art. 22 § 2 dell'istr. *Dignitas connubii*⁹⁷, benché, logicamente, vi siano validi motivi a giustificarla, fra gli altri quello dell'obbligo del Vescovo diocesano di costituire un proprio tribunale: «è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli [il Vescovo diocesano] non la eserciti personalmente [la potestà

⁹⁶ *Vide infra* nota 102.

⁹⁷ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istr. «*Dignitas connubii*» da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, Libreria Editrice Vaticana (citata DC).

giudiziale]» (DC art. 22 § 2). Tuttavia, adesso, detta affermazione mi sembra che abbia bisogno di questo chiarimento per evitare di mettere in discussione il pieno diritto del Vescovo diocesano di giudicare personalmente una causa sempre che lo riterrà pertinente, senza dover giustificare l'esercizio di un diritto che ha per diritto divino.

Analogamente, in una causa penale – per la quale l'unico titolare dell'azione è il Vescovo diocesano (il Vicario generale [cfr. can. 1721 § 1] non affiderà la causa al promotore di giustizia senza il benestare del Vescovo diocesano) – sarà applicabile il disposto della DC per le cause di nullità del matrimonio: «Fermo restando l'art. 67, non può essere considerata fondata la ricusazione proposta contro atti compiuti in conformità alla legge da un giudice» (DC art. 68 § 5). Vale a dire, tranne le fattispecie di cui all'art. 67 – riguardanti un interesse “privato” del Vescovo diocesano nella causa – non sarà legittima la ricusazione del Vescovo diocesano – che ha deciso di giudicare personalmente una causa penale – fatta da parte dell'accusato per l'unico motivo che solo corrisponde al medesimo Vescovo il diritto di avviare il processo penale giudiziale. La possibilità di detta coincidenza fra la parte attrice e il giudice nella persona del Vescovo diocesano rientra nelle specificità del diritto canonico provenienti dal diritto divino e, quindi, come indica il citato art. 68 § 5 della DC, «non può essere considerata fondata la ricusazione proposta contro atti compiuti in conformità alla legge da un giudice».

Tuttavia, nel citato discorso al Congresso internazionale di diritto penale del 1953, Pio XII indicava come elemento essenziale del giusto processo la terzietà del giudice:

«È da collegare con le essenziali garanzie giuridiche quella dell'imparzialità del tribunale: il giudice non può essere “parte”, né a titolo personale né a nome dello Stato»⁹⁸.

⁹⁸ Pio XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali*, 3 ottobre 1953, cit. in nota 3, n. IV, p. 737. La traduzione dal francese è nostra.

Nei sistemi giuridici statali ciò è raggiunto affidando l'azione penale al pubblico ministero, nei confronti del quale il giudice ha un'assoluta indipendenza. Invece, nella Chiesa la triplice potestà di governo – legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziale – è accentrata nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice. Per questo motivo, il 6° principio per la riforma del CIC del 1917 (approvato dal primo Sinodo dei Vescovi, ottobre 1967) afferma al § 1 l'importanza per l'ordinamento canonico della scelta delle modalità formali utilizzate per la tutela dei diritti⁹⁹. Di seguito, lo stesso 6° principio prende atto della cornice ecclesiologica entro la quale dette modalità devono essere stabilite: l'unitarietà e la completezza della potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi diocesani¹⁰⁰. La potestà del Romano Pontefice è suprema e insindacabile (cann. 331, 333, 1405 § 2 e 1629 n. 1) ma non “assoluta” giacché, come ha ricordato Dalla Torre, vi è la supremazia del diritto divino naturale e positivo. Infatti, negli «Stati d'ancien régime, in cui grazie alla concezione dell'assolutezza del potere il sovrano era *legibus solutus*, non aveva altra autorità o altra legge sopra di sé»; invece, ciò non è applicabile al diritto canonico perché in esso «non c'è assolutezza di potere e quindi *in radice* è di principio impossibile il verificarsi di situazioni del genere»¹⁰¹. Tale suprema potestà del Papa implica necessariamente che la potestà dei Vescovi diocesani possa essere soltanto «relativamente piena», come affermano *Christus Dominus* e *Lumen gentium*¹⁰².

⁹⁹ «*Quaestio eaque gravis in futuro Codice solvenda proponitur, videlicet, qua ratione iura personarum definienda tuendaque sint*» (6° principio § 1).

¹⁰⁰ «*Sane potestas una est eaque residet in Superiore sive Supremo sive inferiore, nempe in Romano Pontifice et in Episcopis dioecesanis, in respectivo ambitu completa. Quod unicuique, pro communitatis sibi assignatae servitio tota competat, unitatem firmat potestatis, eamque pro pastoralis cura subditorum admodum conferre nemo dubitabit*» (6° principio § 2).

¹⁰¹ G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del “giusto processo”*, cit. in nota 93, p. 1305.

¹⁰² «*Episcopis (...) in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi*»

Questa cornice ecclesiologica determina, nell'ambito canonico, un'altra specificità riguardo alla determinazione di quello che la scienza processuale chiama il «giudice naturale». Infatti, il principio secondo cui a giudicare una causa deve essere il «giudice naturale» presuppone, negli ordinamenti civili, la sottomissione delle parti processuali ad un'unica potestà giudiziaria, quella del rispettivo Stato. Il principio mira ad individuare soltanto il tribunale competente, fra quelli previsti *ratione materiae*, per garantire armonicamente sia la tutela dei diritti delle parti (applicando, normalmente, quell'altro principio «*actor forum rei sequitur*» desunto dal diritto romano¹⁰³), sia l'economia processuale. Nell'ordinamento canonico, invece, i fedeli hanno almeno, normalmente, due giudici naturali giacché sono sottoposti a due diverse «giurisdizioni», appartenenti ad altrettanti ordinari propri: il Vescovo diocesano e il Romano Pontefice, senza che detta situazione intacchi minimamente l'unità della Chiesa¹⁰⁴.

Questi due giudici naturali, gerarchizzati per diritto divino, permettono d'impostare la giurisdizione universale del Papa e dei tribunali apostolici come somma garanzia della tutela dei diritti. Ciò sarebbe indicato implicitamente dal 7° principio della riforma del CIC del 1917 quando afferma che la possibilità di adire la giurisdizione superiore appare necessaria per evitare il pur minimo «sospetto istituzionale» di arbitrarietà nell'esercizio della potestà ecclesiastica¹⁰⁵.

(*Christus Dominus*, n. 8a). Cfr. *Lumen gentium*, n. 27a; cann. 381 e 391; J. I. ARRIETA, *Primado, episcopado y comunión eclesial*, in *Ius Canonicum*, 38 (1998), pp. 59-85.

¹⁰³ Cfr. can. 1407 § 3; *Codex Iustiniani* 3.13.2.

¹⁰⁴ Cfr. CDF, lett. «*Communione notio*», cit. in nota 27, *passim*, in particolare nn. 1-6.

¹⁰⁵ «*Haec finalitas (ut quaelibet arbitrarietatis suspicio in administratio-
ne ecclesiastica penitus evanescat: "7° principio" § 1) obtineri solummodo po-
test mediantibus recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum quod quis
ab inferiore instantia laesum reputet, in superiore restaurari efficaciter pos-
sit*» (7° principio § 2).

2.1. *L'identità sostanziale fra colui che promuove l'azione penale e colui che decide la causa in prima istanza nella procedura penale canonica e il rispetto del sostanziale diritto di difesa.*

Tuttavia, come testé considerato, il Vescovo diocesano non può essere “espropriato” della sua potestà giudiziaria nei confronti dei propri fedeli. Infatti, mentre il can. 1419 § 2 vieta al Vescovo diocesano di giudicare in una causa riguardante i diritti o i beni temporali di una persona giuridica da egli stesso rappresentata, il § 1 riconosce, in prima istanza, la potestà giudiziaria del Vescovo «per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto», potestà che può esercitare personalmente, benché sia tenuto ad erigere un tribunale vicario (cfr. cann. 1420 e 1421). Vale a dire, al Vescovo diocesano¹⁰⁶ spetta, in quanto titolare della potestà esecutiva e dell'azione penale, avviare l'indagine previa (cfr. cann. 1717-1719) alla fine della quale dovrà decidere di archiviare la causa per mancanza di *fumus boni iuris* della *notitia seu denuntiatio criminis* o, invece, «se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale» (can. 1718 § 1 n. 3). Nella prima fattispecie, dovrà trasmettere gli atti dell'indagine al promotore di giustizia affinché presenti al giudice il libello di accusa (cfr. can. 1721 § 1), fermo restando che il medesimo Vescovo e nella stessa causa può essere giudice a norma del can. 1419. Invece, benché il Vescovo sia anche il legislatore della propria diocesi, a motivo della quasi totale centralizzazione normativa in materia processuale imposta dal Papa (cfr. cann. 87 § 1 e 1402), dovrà applicare necessariamente la legge pontificia sul processo giudiziale e sulla procedura amministrativa.

L'ambito penale è quello in cui il rispetto del diritto al giusto processo di tutti i titolari dei beni implicati è particolarmente importante e complicato. Infatti, la riparazione del danno recato alla vittima – soprattutto quando è particolarmente

¹⁰⁶ È evidente, come segnalava Erdö (*vide supra* nota 94), che il vicario generale ed episcopale (cfr. can. 134 § 1) non avvieranno una procedura penale senza il previo assenso del Vescovo diocesano.

vulnerabile (o comunque indifesa) per le particolari condizioni oggettive e/o soggettive in cui versa – richiede spesso che il colpevole riceva un’adeguata punizione. Ciò è anche domandato dalla comunità non come vendetta, bensì come modo di manifestare la gravità del delitto e come prevenzione di futuri reati. Tuttavia, questi “giusti diritti” devono essere armonizzati necessariamente con il diritto (divino perché naturale) dell’accusato a difendersi. Comunque, detto diritto di difesa è percepito dal senso comune come ingiusto qualora sia fondato prevalentemente su argomenti procedurali di natura meramente formale che non possono intaccare la colpevolezza sostanziale dell’accusato. Il problema è l’equilibrio per proteggere efficacemente entrambi i diritti. E un tale compito corrisponde al legislatore che deve tutelare la realizzazione di detti diritti con giuste norme penali e di procedura

Un esempio neotestamentario – già considerato a proposito dei cenni fatti al can. 1399 (*vide supra* § 1.2.3) – può servire per illustrare quanto stiamo considerando. Paolo ordina al Vescovo e giudice naturale della chiesa di Efeso, a Timoteo: «Non accettare accuse contro un presbitero senza la deposizione di due o tre testimoni. Quelli poi che risultino colpevoli [i semplici “*peccantes*” della Neovulgata] riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli altri ne abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo» (1 *Tm* 5, 19-21)¹⁰⁷. Questo brano – la cui valenza giuridica *stricto sensu* appare evidente – manifesta che presupposto della giusta decisione penale è il rispetto del diritto di difesa dell’accusato, ma anche quello della vittima e della comunità, mediante il contraddittorio processuale fra l’accusante e l’accusato. L’osservanza di detto contraddittorio è il modo di poter giungere con certezza morale alla conoscenza della veri-

¹⁰⁷ Il testo latino della Neovulgata dice: «*Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus vel tribus testibus. Peccantes coram omnibus argue, ut et ceteri timorem habeant. Testificor coram Deo et Christo Iesu et electis angelis, ut haec custodias sine praeiudicio nihil faciens in aliquam partem declinando*». Per altri testi biblici sul processo, cfr. il nostro *Pubblico e privato*, cit. in nota 1.

tà. La norma paolina ha pure evidente incidenza sulla necessità di una adeguata motivazione della decisione¹⁰⁸. La *Littera a Timoteo* prevede inoltre la pubblicità del provvedimento penale, qualora sia stato provocato scandalo ai fedeli e tale divulgazione sia richiesta per riparare il danno (cfr. CIC, can. 1341). Infine, quantunque l'identificazione dei disposti processuali contenuti nel testo possa proseguire, Paolo dà una disposizione fondamentale riguardante l'indipendenza del Vescovo nei confronti sia dei denuncianti-accusatori, sia dell'accusato, giacché la parzialità e il favoritismo possono essere bidirezionali: «Ti scongiuro... di osservare queste norme con imparzialità [*sine praeiudicio* nella Neovulgata] e di non far mai nulla per favoritismo».

Appare evidente che le summenzionate disposizioni riguardanti l'indipendenza dell'organo decidente, la ragionevole completezza dell'istruttoria, la certezza morale, la motivazione della decisione, ecc., appartengono al diritto canonico non tanto perché contenute nella rivelazione soprannaturale (Paolo non lascia spazio per distinguere circa l'obbligatorietà di dette norme: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti...»), ma, innanzitutto, perché, sono richieste dal rispetto della natura delle cose (della procedura penale) e quindi, sono necessarie per l'adempimento di questo ambito della missione della Chiesa *in terra: ad intra* (la «*salus animarum*») e *ad extra* (essere «*speculum iustitiae*» per gli ordinamenti degli Stati). La natura delle cose richiede, in primo luogo, il sostanziale rispetto del più elementare principio della procedura penale: quello del diritto di difesa, concesso persino al diavolo, secondo l'espressione usata per affermare la radicalità di tale diritto, da parte, almeno, di due fra i più importanti decretalisti del secolo XIII: dal cardinale Ostiense (Susa ca. 1200 - Lione 25 ottobre 1271)¹⁰⁹ e dal domenicano Vescovo

¹⁰⁸ Sulla «canonicità» dell'obbligo di motivare la sentenza, cfr. la nostra *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985, pp. 103-177. *Vide infra* § 4.2.4.

¹⁰⁹ «*Tanta ergo aequitate iura utuntur quod etiam diabolus non condemnaret iniuste si in iudicio esse posset et eis absurdum videtur quod, actore impugante, reo defensio legitima denegetur quod sic multoties innocens con-*

francese Guglielmo Durante (ca. 1230-1296): «*Abbas non privabit eum [l'accusato] defensione, quae (...) etiam diabolo, si in iudicio adesset, non negaretur*»¹¹⁰, in un contesto applicabile ad ogni giudizio, perché il provvedimento di un organo imparziale all'oggetto della decisione è chiamato giudizio. Infatti, Enrico di Susa riteneva che il rispetto del diritto di difesa non potesse consentire eccezioni «*quod sic multoties innocens condemnaretur*» (Ostiense, cit.). La diffusione sociale, nel successivo sec. XIV, dell'idea che il diritto di difesa, nella Chiesa, corrispondesse sempre e a tutti, anche al diavolo, per diritto divino naturale e positivo, è accertata da una "rivelazione" del Signore a S. Brigida (ca. 1303-1373): «Io sono così giusto che nemmeno al diavolo voglio far torto»¹¹¹.

Comunque, sarebbe fuorviante (si tratterebbe di «fondamentalismo giuridico») elevare al rango di «natura delle cose» (di «valori permanenti del processo»¹¹²) quelle disposizioni la cui valenza è meramente contingente e storica, quantunque la storicità, appartenendo alla stessa natura umana, ponga il problema della non facile distinzione fra i veri «valori permanenti del processo» e gli altri semplicemente considerati come molto importanti dalla cultura giuridica predominante in un certo periodo¹¹³. In particolare, il testo della lettera a Timoteo manifesta che nella Chiesa il Vescovo diocesano può "giudicare" in prima persona in ambito penale un fedele della sua chiesa, sia in via giudiziale o amministrativa.

demnaretur» (HENRICUS DE SEGUSIO, CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa*, Liber 2, De exceptionibus, § 3, Lugduni, 1537, ristampa Aalen, 1962, p. 111r).

¹¹⁰ GUILIELMUS DURANTIS, «*Speculum iudiciale*». *Illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi*, 2 vol., Basileae, 1574 - Aalen, 1975: lib. III, particula I, rub. *de inquisitione*, § 5 *Ultimo nota*, n. 6, vol. 2, p. 42.

¹¹¹ Citata da J. JOERGENSEN, *Santa Brigida di Svezia*, Brescia, 1991, p. 89.

¹¹² Espressione usata da Elio Fazzalari come titolo di una relazione tenuta al Convegno celebrativo del quarantesimo dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Roma, 9-11 dicembre 1988, presso la Lumsa, pubblicata in *Iustitia*, 42 (1989), pp. 229-240.

¹¹³ Cfr. J. GOTI ORDEÑANA, *Principios rectores del proceso canónico y orientaciones en el esquema de reforma*, in *Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado*, Madrid, 1983, pp. 129-222.

In ogni modo, a nessun canonista sfuggono le molteplici difficoltà che scaturiscono da questo impianto normativo¹¹⁴. Forse quella principale è l'assenza di persone preparate¹¹⁵, essendo la «prudenza decisoria» (la quale richiede un minimo di perizia teorica e pratica) presupposto dell'esercizio della relativa potestà, come segnalava Tommaso d'Aquino¹¹⁶ e una nota decretale di Alessandro III: «*non sunt causae matrimonii tractandae per quoslibet, sed per iudices discretos, qui potestatem habeant iudicandi, et statuta canonum super his non ignorent*»¹¹⁷. Tale principio fu formulato a proposito delle cause matrimoniali, ma è applicabile alla procedura penale, almeno per la medesima ragione: la tutela del bene pubblico che riguarda la *salus animarum* dei soggetti implicati, quella dei coniugi e quella di chi accusa e di chi è accusato. Infatti, la dottrina decretalista aveva ben compreso la “specificità” del diritto canonico nei confronti sia di quello civile sia di quell'impostazione che vorrebbe assolutizzare le esigenze teologiche, in una sorta di “monofisismo” soprannaturale a scapito delle esigenze provenienti dal diritto naturale¹¹⁸. Ed è pre-

¹¹⁴ Cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del processo e il giudizio*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 11 (2001), pp. 63-80, e in G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. III. L'uomo, il diritto, la giustizia*, Torino, 2012, pp. 223-250.

¹¹⁵ Cfr. F. DANEELS, *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*». *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici, in Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993*, Città del Vaticano, 1994, pp. 184-188; C. DE DIEGO-LORA, *El derecho fundamental de los fieles a una justicia técnica letrada en la Iglesia*, in *Fidelium iura*, 3 (1993), pp. 265-280; Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali e «modus agendi» dei tribunali*, in «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*», cit. in questa nota, pp. 947-965; ID., *Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 167-175.

¹¹⁶ Cfr., ad es., *Summa theologiae*, 2-2, q. 60, art. 1, ad 2.

¹¹⁷ Alessandro III, *Ex literis*, X.4.14.1.

¹¹⁸ Vale la pena citare per esteso un brano dell'Ostiense, commentando il termine «*discretos*» del capitolo *Ex literis* (X.4.14.1): «*“Discretos”: non in theologia, non in iure civili, sed in lege canonica de qua sequitur. Dico hanc litteram aperte esse contra quosdam theologos dicentes quod Ecclesia Dei posset regi per puram et solam theologiam, quibus respondeo quod non sufficit theologia, civilis et canonica simul iunctae, immo tota dies novis emergentibus*

cisamente il convincimento dell'esistenza di gravi difficoltà nell'attuare in molte chiese particolari il sistema giudiziale di tutela dei diritti del singolo fedele e della comunità ecclesiale il motivo che ha portato non pochi Vescovi diocesani, i responsabili delle Congregazioni romane competenti ed il Santo Padre a promuovere gli interventi sussidiari dei dicasteri romani che stiamo considerando in favore delle chiese particolari e mediatamente, della Chiesa universale.

2.2. La possibilità della delega "ad casum" come manifestazione dell'"amministrativizzazione" del sistema.

A prescindere dai motivi per i quali chi deve decidere una causa debba astenersi o possa essere legittimamente ricusato perché ha un interesse personale, positivo o negativo nella medesima (cfr. cann. 1448 e 1449), un mezzo tipico per proteggere la terzietà del giudice è la sua stabilità. Per questo mo-

*nova iura condi oportet (...). In iudice duo requiri: potestatem et scientiam, et tunc habebit utraque clavem. Si vero primum deficiat, non valet quod agitur, quia etsi valeat sententia lata ab episcopo canones ignorante, non tamen valet lata a magistro canonum potestate carente. Peccat tamen episcopus ignorans canones, si sine consilio haec faciat: ergo aut deleget scienti vel exercitato, aut consulat peritiores. (...) Et licet sit peritus, habeat suorum canonicorum consilium et aliorum peritorum (...). Quid si committat idiotae, valebit sententia, dummodo alias rite sit lata; sed qui commisit scienter, puniendus est (...). Igitur qui sententiat, aut habet scientiam et potestatem, et sic bonum aut neutrum habet. Aut neque scientiam, neque potestatem et tunc duobus modis sententia deficit. Aut habet scientiam, sed non potestatem, et tunc sententia a non suo iudice lata non tenet, aut potestatem habet, sed non scientiam, et tunc valet, ut est dictu sed etiam requiritur in iudice specialiter aliud corrigere» (HENRICUS DE SEGUSIO, CARDINAL HOSTIENSIS, *In Quartum Decretalium Librum commentaria*, Venetiis, 1581, X.4.14.1, *Ex literis*, pp. 27r-27vo). Cfr. *Decretales Domini Gregorii Papae IX, suae integritati, una cum glossis restituae, Gregorii XIII Pontificis Maximi iussu editae*, Romae, 1582, X.1.36.11, *Ex parte tua*, col. 453, Glossa 'D', § *Sacramentum*; X.1.41.9, *Causa restitutionis*, col. 501, Glossa 'G', § *In matrimoniali*; GRATIA ARETINUS, *Summa de iudiciario ordine*, Pars 1, tit. 1, *De iudicibus*, ed. Friedrich Christian BERGMANN, Göttingen, 1842, ristampa Aalen, 1965, p. 320; IOANNES ANDREAS, *In Quinque Decretalium Libros novella commentaria*, X.4.14.1, *Ex literis*, Venetiis, 1581, ristampa Torino, 1963, pp. 42vo-43vo.*

tivo i giudici della Rota Romana sono nominati fino ai settantacinque anni¹¹⁹ e il CIC 1917 can. 1574 § 1 prevedeva i giudici sinodali, nominati dal Sinodo diocesano, i quali «*Removeri ab Episcopo nequeunt, nisi ex gravi causa et de consilio Capituli cathedralis*» (CIC 1917 can. 388). Invece, proprio per manifestare e garantire l'unione dei giudici col Vescovo diocesano e la loro potestà giudiziaria, che emana dal Vescovo in ogni causa, il vigente codice stabilisce semplicemente che i giudici sono nominati per un tempo determinato (cfr. can. 1422). Nella pratica è frequente che detto tempo sia di cinque anni, forse per sintonia con il termine per il quale sono nominati i giudici dei Supremi Tribunali della Segnatura Apostolica e della CDF (cfr. PB art. 5). Questa dipendenza temporale, relativamente breve, dalla volontà del titolare dell'ufficio capitale di mantenere un giudice nel suo ufficio sicuramente affievolisce l'indipendenza giudiziale (di cui la stabilità è una delle principali garanzie) e mette il giudice vicario in una posizione di dipendenza dall'ordinario proprio analoga a quella di chi riceve la potestà amministrativa *ad nutum Episcopi* (cfr. can. 682 § 2). Ne deriva l'attenuazione della distinzione fra l'esercizio della potestà giudiziaria e di quella amministrativa, venendosi a favorire l'"amministrativizzazione" della potestà giudiziaria.

Detta "amministrativizzazione" raggiunge la massima manifestazione nel caso della delega per una sola causa, *ad casum*, come era previsto a livello diocesano dall'istr. "*Crimen sollicitationis*" del 1962, il cui art. 5 stabiliva che il giudice unico fosse delegato abitualmente per una sola causa, benché potesse esserlo per successive, con l'unica riserva dei motivi di astensione e ricusazione di cui al can. 1613 del CIC 1917¹²⁰. In ambito della CDF, il Prefetto – da quando tale ufficio non cor-

¹¹⁹ Cfr. *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, art. 3 § 2, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540, con la modifica del *Rescriptum ex audientia Ss.mi «Attentis circumstantiis», quo Romanae Rotae iudicium muneris cessatio usque ad LXXV ae. a. expletum prolatur*, 8 aprile 2003, in AAS, 95 (2003), p. 348.

¹²⁰ «*Ordinarius loci potest vel per se huiusmodi causis praesesse, vel eas alteri, viro scilicet ecclesiastico gravi et maturaе aetatis, cognoscendas committere, haud quidem habitualiter seu ad universitatem istarum causarum,*

rispondeva al Santo Padre, a partire dalla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* (n. 30¹²¹) e dal CIC 1983 – aveva bisogno di una facoltà speciale per poter delegare la potestà giudiziaria perché il vigente can. 135 § 3 vieta detta delega ai titolari della potestà vicaria qual è quella del Prefetto. Tale facoltà abituale fu concessa da Giovanni Paolo II¹²² e diventò legge ordinaria con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001 (art. 7 § 3) e con le vigenti *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 (art. 9 § 3).

2.3. La convenienza di non implicare il Santo Padre nei provvedimenti sanzionatori di competenza dei dicasteri della Curia Romana (cost. ap. “Pastor bonus”, art. 18). La distinzione fra la dimissione dallo stato clericale e la dispensa dall’obbligo del celibato

«Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice» (can. 333 § 3; cfr. can. 1629 n. 1). «Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo» (can. 1405 § 2). Perciò, come manifestazione di rispetto dell’indipendenza giudiziale e per evitare che l’intervento del Santo Padre (la cui realizzazione in forma specifica non è sempre evidente, come abbiamo visto¹²³) possa privare agli interessati del diritto al doppio grado di giurisdizione (*vide infra* § 5) il CIC del 1917 (cfr.

sed toties quoties pro singulis causis scripto delegando, salvo praescripto can. 1613, § 1» (istr. “*Crimen sollicitationis*” del 1962, cit. in nota 64, art. 5).

¹²¹ Cfr. PAOLO VI, m.p. *Integrae servandae*, 7 dicembre 1965, n. 2, in AAS, 57 (1965), pp. 952-955; ID., cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, in AAS, 59 (1967), pp. 885-928 (citata REU).

¹²² CDF, *Rescritto «ex audientia Sanctissimi» sulla facoltà abituale del Prefetto di delegare la potestà giudiziaria della Congregazione*, 15 maggio 1998. Cfr. J. LLOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell’ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona, 1999, pp. 459-472; ID., *I tribunali competenti nell’Istruzione «Dignitas connubii»*, in H. FRANCESCHI e M. Á. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma, 2009, pp. 340-344.

¹²³ *Vide supra* nota 60.

can. 244 § 2), la REU (cfr. n. 136) e la PB (cfr. art. 18), in modo del tutto omogeneo, sanciscono che non «devono essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice» «le sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza», quantunque riguardino cause «di maggiore importanza» (cfr. PB art. 18 [a]). Evidentemente, la norma serve per gli altri Tribunali Apostolici e, in particolare, per la CDF nel giudicare i *delicta graviora*: «*Sententiae huius Supremo Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur*»¹²⁴. Com'è noto, nel sistema previo al *motu proprio* del 2001 (vigente l'istr. "Crimen sollicitationis" del 1962), le decisioni della CDF erano, in realtà, del Santo Padre, il quale era il Prefetto della Congregazione (colui che la presiedeva), fino al 15 agosto 1967 con la REU¹²⁵. Ne derivava la loro inimpugnabilità. Il sistema è stato felicemente modificato e la *mens legislatoris* del nuovo impianto normativo dovrebbe servire anche per le decisioni amministrative dei Dicasteri della Curia Romana.

Infatti, vietare sistematicamente il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*, includendo cioè il ricorso gerarchico come una "seconda istanza") in materia penale, come fanno le nuove Facoltà della CEP e della CPC per il necessario intervento del Santo Padre nei rispettivi provvedimenti definitivi, è contrario alla tradizione canonica che (tranne nelle cause riservate alla CDF per la particolare posizione del Papa in questo Dicastero fino al 1967) lo riconosceva persino contro le pene inflitte *ex informata conscientia* (cfr. CIC 1917 can. 2194). Per questo motivo il citato disposto del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (cfr. art. 6 § 3) e delle *Normae de gravioribus delictis* (15 luglio 2010, art. 8 § 3) stabilisce che le sentenze del Supremo Tribunale della CDF, nell'ambito delle competenze (materiali e soggettive) previste dallo stesso *motu proprio*, non siano sottoposte all'approvazione

¹²⁴ M.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, art. 6 § 3. Identica prescrizione prevede l'art. 8 § 3 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010.

¹²⁵ *Vide supra* nota 121.

del Santo Padre. Nella vigente disciplina presso la CDF, il diritto di appello *stricto sensu* (giudiziale) è stabilito dagli artt. 16, 23, 26 § 1, 28 nn. 2 e 3, persino nelle fattispecie riguardanti «i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali» (art. 1 § 2), tranne che il mandato del Romano Pontefice indichi una clausola simile a “*remoto quolibet iuris remedio*” o “*appellatione remota*”. In via amministrativa è pure garantito il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*), benché sia escluso il contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica: «Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*» (CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27) (*vide infra* § 5).

L’intervento del Santo Padre previsto dalle Facoltà speciali della CEP e della CPC non è dovuto primariamente al «fatto che l’irrogazione della pena della *dimissione dallo stato clericale* o di *altra pena espiatoria perpetua* tramite un *procedimento amministrativo (per decreto extragiudiziale)*, (...) [in] deroga all’espressa proibizione contenuta nei cc. 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349, CIC»¹²⁶, sia affidata dal Papa ad un dicastero della Curia Romana. Il Santo Padre, effettivamente, potrebbe dare detta facoltà senza richiedere la sua personale approvazione del provvedimento del dicastero. Il motivo si deve trovare altrove. Infatti, vi è una ragione che certo rende necessario l’intervento del Papa: quello di poter dispensare dall’obbligo del celibato, dispensa che, tranne nella fattispecie di nullità della sacra ordinazione, viene concessa unicamente dal Roma-

¹²⁶ F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, p. 242.

no Pontefice (cfr. CIC can. 291; CCEO can. 396)¹²⁷. All'obiezione secondo cui sembrerebbe di "premiarsi" con la "grazia" della dispensa chi, invece, è meritevole di energiche ed esemplari sanzioni disciplinari¹²⁸, Davide Cito fa notare che, in realtà, «il delitto o il comportamento scandaloso già sono stati dimostrati e quindi non è una richiesta di dispensa "graziosa" camuffata (...). In questo caso si tratta di una vera procedura sanzionatoria ed è diverso soltanto il "modo" in cui applicare una sanzione adeguata. La richiesta fatta dal colpevole avrebbe il significato della [confessione processuale circa la] consapevolezza di non poter svolgere degnamente il ministero a causa di gravissimi delitti o illeciti che hanno causato o causerebbero turbamento e sconcerto tra i fedeli. [Tuttavia,] La mancanza di questa [confessione] e il conseguente rifiuto di presentare la richiesta non sono di ostacolo al prosieguo della procedura di dimissione»¹²⁹ né di dispensa dall'obbligo del celibato. Non tanto condivisibile appare invece che la dispensa dal celibato renda necessario l'intervento del Papa per approvare, in un'unica decisione, anche il provvedimento sulla condotta delittuosa o gravemente scandalosa. Da detto unico provvedimento ne deriva l'impugnabilità dell'intera decisione e, inoltre, rende responsabile il Romano Pontefice dell'eventuale ingiustizia della dimissione dallo stato clericale, mentre la sola dispensa dal celibato, di per sé, non potrebbe essere ingiusta poiché non "impone" il matrimonio né vieta di vivere il celibato nel futuro. Perciò, sembra opportuno distinguere entrambi i provvedimenti benché quello del Papa sul celibato sia preso in seguito a quello della dimissione, senza dilazioni, e notificato congiuntamente all'interessato, quantunque come due decisioni di autori diversi.

¹²⁷ Cfr. E. MIRAGOLI, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 24 (2011), pp. 233-251.

¹²⁸ Sull'argomento, cfr. J. I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit. in nota 18.

¹²⁹ D. CITO, *La pérdida del estado clerical "ex officio"*, cit. in nota 21, pp. 97-98.

3. *L'equiparazione fra il "giusto processo" e il "processo giudiziale" è assoluta nella Chiesa? Sui "Principi" del 1967 per la riforma del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e l'attuale annunciata riforma del diritto penale sostantivo e processuale.*

Sotto il profilo formale, i canoni "fondamentali"¹³⁰ sulla protezione dei diritti nella Chiesa (cfr. CIC can. 221; CCEO can. 24) non affermano in modo univoco il *diritto al processo giudiziario* per proteggere qualsivoglia rapporto giuridico con rilevanza ecclesiale. Infatti, il "foro competente" previsto dal § 1 («*christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris*») comprende sia la via amministrativa e i ricorsi gerarchici, sia la via giudiziale processuale. Il § 2 assicura il diritto al contraddittorio nel processo giudiziario *stricto sensu*. Comunque, detto processo non è affermato come l'unico modo per infliggere le pene canoniche: «I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge» (§ 3). La dualità procedurale stabilita in questi canoni dei due Codici corrisponde all'esaminato accentramento della potestà amministrativa e giudiziale propria dei titolari degli uffici capitali.

Come abbiamo ricordato, all'inizio di dicembre 2010 il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, annunciava che è in corso una incisiva riforma del libro VI, "*De sanctionibus in Ecclesia*", del *Codex Iuris Canonici*¹³¹. La menzione del Card. Ratzinger nel titolo di detti interventi di Mons. Arrieta vuole giustificare che la riforma si propone «di modificare decisamente alcune scelte dell'epoca [della codificazione] rivelatesi in seguito meno riuscite». Infatti, tale risolutivo

¹³⁰ I canoni sono stati incluso nei Codici provenienti dal progetto della *Lex Ecclesiae fundamentalis* (cfr. PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione*, can. 21, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969; D. CENALMOR, «*Iter*» *esquemático y fuentes de las obligaciones y derechos de todos los fieles en el CIC 1983 y en el CCEO*, in *Fidelium iura*, 5 [1995], pp. 77-80; M. DEL POZZO, *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 583-603).

¹³¹ *Vide supra* nota 18.

intervento legislativo «ha origine dal preciso mandato affidato al Presidente e al Segretario del Pontificio Consiglio da Sua Santità Benedetto XVI, nella prima Udienza concessa ai nuovi Superiori del Dicastero, il 28 settembre 2007, a Castel Gandolfo». L'indicazione rispondeva «ad un convincimento profondo del Pontefice, maturato in anni di esperienza diretta, e ad una preoccupazione per l'integrità e la coerente applicazione della disciplina all'interno della Chiesa; convincimento e preoccupazione che (...) hanno guidato i passi dell'attuale Pontefice sin dall'inizio del suo lavoro come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (...), all'indomani della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, nel 1983»¹³².

Secondo l'analisi di Arrieta, il sistema penale del Codice del 1983 è stato profondamente segnato dalle formalità giuridiche e dai modelli di garanzia stabiliti per applicare le pene canoniche, alla stregua del 6° e 7° dei Principi Direttivi per la Revisione del CIC¹³³. Detti principi, sempre secondo Arrieta, adottarono sistemi di protezione e di tutela dei diritti «– in parte presi dalla tradizione canonica della Chiesa, e in parte desunti da altre esperienze giuridiche – talvolta in modo non totalmente rispondente a ciò che era la realtà della Chiesa in tutto il mondo. Le garanzie sono imprescindibili, particolarmente nel sistema penale; occorre, tuttavia, che esse siano bilanciate e consentano anche l'effettiva tutela dell'interesse collettivo. L'esperienza successiva ha dimostrato come alcune delle tecniche adoperate dal Codice a garanzia dei diritti non fossero imprescindibili per assicurare la loro tutela nel modo che la Giustizia esige, e che avrebbero potuto essere sostituite da altre garanzie più consone con la realtà ecclesiale; anzi, dette tecniche rappresentavano, in vari casi, un oggettivo ostacolo, talvolta insuperabile per la scarsità di mezzi, all'effettiva applicazione del sistema penale»¹³⁴.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Cfr. *Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967*, cit. in nota 41.

¹³⁴ J. I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit. in nota 18.

Arrieta informa che, nel preparare la documentazione per avviare l'anzidetta riforma del libro VI, nell'archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è stata trovata una lettera scritta il 19 febbraio 1988 dal Card. Ratzinger al Presidente dell'allora Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico in cui manifestava che il bene dei fedeli richiedeva la possibilità di imporre giuste sanzioni penali, inclusa la dimissione dallo stato clericale, per mezzo di procedure più rapide e semplificate di quelle indicate nel Codice di Diritto Canonico. Una tale impostazione del Card. Ratzinger, *de iure condendo*, non fu seguita invece, *de iure condito*, dal *motu proprio* con cui Giovanni Paolo II regolò il processo penale per i delitti riservati alla CDF con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001. Invece, l'impostazione del Card. Ratzinger si impose poco dopo la promulgazione di tale *motu proprio*. Infatti, l'"amministrativizzazione" del processo con il quale è possibile l'imposizione della pena perpetua della dimissione dallo stato clericale fu concessa da Giovanni Paolo II al Prefetto della CDF il 7 febbraio 2003, ratificata da Benedetto XVI appena eletto Papa e incorporata all'art. 21 § 2 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010¹³⁵. La medesima possibilità, per fattispecie diverse, è stata concessa alla CEP e alla CPC (*vide supra* §§ 1.2.2 e 1.2.3). Che una tale modifica del divieto del can. 1342 § 2 d'imporre pene perpetue in via amministrativa sia rispettosa con il diritto al giusto processo gode del *favor iuris* (cfr. can. 124 § 2). Semmai, il problema sarà quello di dimostrare, da una parte, il carattere non assoluto della proposizione secondo cui nella Chiesa il diritto al giusto processo richiede sempre il processo giudiziale, relativizzando quindi l'interpretazione dei Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967. Dall'altra parte, dovremo identificare le condizioni richieste dalla "natura delle cose", affinché la via amministrativa possa adempiere il diritto al giusto processo.

Infatti, dall'approfondimento degli elementi essenziali del giusto processo nella Chiesa emerge che la canonistica post-

¹³⁵ *Vide supra* note 9, 10 e 13.

conciliare, in particolare coloro che come me si sono occupati prioritariamente del sistema per la tutela dei diritti, forse hanno avuto, e chissà se, sempre incluso il sottoscritto, l'hanno tuttora, un'accezione acritica nei confronti dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* approvati nel 1967 dal primo Sinodo dei Vescovi, come se non potessero essere in qualche modo contraddetti o, almeno, relativizzati¹³⁶. Per capire l'influsso di detta impostazione dottrinale non solo sulla *communis opinio doctorum*, ma anche sul magistero pontificio basti ricordare che Giovanni Paolo II li chiamò "il decalogo" ai quali il nuovo Codice doveva adeguarsi¹³⁷.

Il 6° principio enuncia due argomenti: «*Quaestio eaque gravis in futuro Codice solvenda proponitur, videlicet, qua ratione iura personarum definienda tuendaque sint*». Vale a dire, quello della "definizione" dei diritti dei fedeli e quell'altro, logicamente successivo, riguardante i mezzi per "tutelare" efficacemente detti diritti. Il 7° principio, intitolato «*De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*»¹³⁸, è interamente dedicato alle procedure richieste per garantire la tutela dei diritti. A tale proposito è interessante constatare sia che i Principi 6° e 7° furono approvati dal Sinodo dei Vescovi senza alcun «*non placet*»¹³⁹, sia l'affermazione fatta da Álvaro del Portillo durante la preparazione dei *Principia*: «*tutela efectiva iurium subiectivorum necessario postulat (...) via[m] iudicial[em]*,

¹³⁶ Li ho esaminati in diversi degli studi citati nella nota 1. In particolare, cfr. *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967* (2000); *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo* (2006).

¹³⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 3, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877.

¹³⁸ Cfr. *Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967*, cit. in nota 41.

¹³⁹ Cfr. *Recensio modorum propositorum*, in PCCICR, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Pontificia Commissione proposita et primi Generalis Coetus «Synodi Episcoporum» examini subiecta*, Typis Polyglottis Vaticanis, 6 novembre 1967, p. 40; *Communicationes*, 1 (1969), p. 100. Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *La formazione dei Principi per la riforma del «Codex Iuris Canonici»*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit. in nota 1, pp. 5-29.

quae numquam negari debet; in dubio, praesumenda est immediata actio iudicialis»¹⁴⁰.

Il problema è che né il CIC can. 221, né il CCEO can. 24 – canoni di natura “costituzionale” – né le norme di procedura penale oggetto delle nostre considerazioni recepiscono in modo pieno l’identificazione fra il concetto canonico di diritto al giusto processo e quello di processo giudiziale, pur affermando – ma neanche sempre, considerata la piena legittimità della procedura amministrativa purché, come abbiamo visto e continueremo a considerare, rispetti gli elementi essenziali del diritto di difesa – la preferenza sulla via giudiziaria sempre che essa sia, di fatto, possibile e non diventi, anche nella realtà della prassi canonica, un ostacolo per tutelare il bene comune della Chiesa, bene che include necessariamente la tutela reale del diritto di difesa dell’accusato.

¹⁴⁰ Á. DEL PORTILLO, in PCCICR, *Sintesi dei pareri espressi dai membri del Coetus Centralis sui «Principia generalia directiva» («Principia directiva generalia pro Codicis Iuris Canonici recognitione»)*, 31 gennaio 1967, foglio d’ufficio di 36 pagine dattiloscritte, pp. 24-25 (dall’Archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

Abstract

The due criminal process in the Church and the (recent) interventions of the Holy See

In recent years various papal norms of penal administrative procedure have been promulgated which, in modifying the provisions of the CIC and the CCEO, permit the imposition of perpetual penalties. In examining these norms from the point of view of the right to a due process, one has to pay particular attention to a real respect for the right of defense of the victims of a possible delict and of the accused: that is, to know the accusations and the related proofs and to be able to counter them with other proofs, to have the right to the assistance of an advocate, to know the reasons underlying the decision, and the right to a second level of jurisdiction (or, in the administrative process, the right to hierarchical recourse to an organ different from that of “first instance”), provided that the decision was not made by the Pope. In any case, canonical tradition considers that the best guarantee of the right of defense is the judicial process, which can be made more effective by improving it, e.g., by changing the CIC and the CCEO so that the penal sentence of second instance becomes *res iudicata* without consideration of its conformity with that of first instance, as it is already provided in the norms for delicts of the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith.

INDICE DEL VOLUME CCXXXII - 2012

Fascicolo 2

Fondamenti del Diritto Europeo

Joaquín Llobell

Il giusto processo penale nella Chiesa
e gli interventi (recenti) della Santa Sede (I Parte)165

Miscellanea

Paolo Mengozzi

Sovranità della Chiesa e ordine internazionale227

Salvatore Berlingò

Ripensando l' ufficio ecclesiastico di canonista243

Recensioni.....265

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio Giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso. Si è aggiunta di recente la rubrica *Fondamenti di diritto europeo* che fornisce una ulteriore e nuova ragione del carattere interdisciplinare della Rivista.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato .doc) a: rettorato@lumsa.it. Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Non sono ammesse variazioni agli articoli dopo l'accettazione, riservata all'insindacabile giudizio della Direzione scientifica. Ogni articolo dovrà essere corredato di un riassunto in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendonsi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori. La pubblicazione di articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, BIDR, SDHI, Iura, Index, Roma e America, Diritto@storia, TSDP), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere CUN e del CNR.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico .pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.